

# **CAPITOLO 3**

## **IL SISTEMA AUTORIZZATIVO**

### 3.1 AUTORIZZAZIONI ED ISCRIZIONI

Uno dei principali obiettivi perseguiti dal decreto legislativo 22/97 consiste nella razionalizzazione e nello snellimento delle procedure amministrative che nel passato, a causa della loro complessità, hanno di fatto rappresentato un ostacolo al miglioramento del sistema rifiuti.

Il Capo IV individua, in particolare, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni ed iscrizioni all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti.

L'art. 27, comma 1, che disciplina *l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti*, individua nella *Regione competente per territorio*, l'autorità alla quale i soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento e di recupero o che intendono realizzare varianti sostanziali in corso di esercizio ad impianti già autorizzati, devono presentare l'apposita domanda, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista, per la realizzazione del progetto stesso, dalle disposizioni in materia di urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

La conferenza dei servizi viene prevista per l'approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento e di recupero e per la realizzazione dei medesimi in modo tale da ottenere la partecipazione delle amministrazioni pubbliche a diversi livelli competenti, in un unico contesto predeterminato e certo.

Vengono anche definiti i tempi per l'espletamento dell'istruttoria da parte degli organi regionali e prevista l'emanazione di norme regionali per la disciplina dell'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini previsti.

In caso di richiesta da parte degli operatori interessati, la Regione può, inoltre, autorizzare contestualmente la realizzazione e l'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento.

Sono, inoltre, di competenza della Regione, le autorizzazioni per la realizzazione e l'esercizio delle attività degli *impianti mobili di smaltimento e recupero* dei rifiuti. Tali impianti, ad eccezione di quelli che effettuano la sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva, dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. A tal fine, l'art. 28, comma 7 stabilisce che l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, comunichi alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione e l'iscrizione all'Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 30, comma 4, con le procedure previste dal decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406<sup>1</sup>.

La regione può adottare prescrizioni integrative o, qualora lo svolgimento dell'attività dell'impianto

mobile sia incompatibile con le esigenze di tutela ambientale e della salute dell'uomo, vietare la stessa con provvedimento motivato.

Pur riconoscendo l'importanza delle disposizioni in termini di razionalizzazione del sistema autorizzativo e di individuazione di tempi certi e definiti per l'espletamento dell'iter amministrativo, non può non rilevarsi che sarebbe stato opportuno operare una netta distinzione tra le attività di smaltimento e di recupero con la creazione di due Capi diversi per i due diversi sistemi autorizzativi.

L'impostazione adottata non corrisponde, infatti, a quanto previsto dalle direttive comunitarie; al riguardo, si ricorda che l'articolo 10 della direttiva 91/156/CEE prevede che gli stabilimenti e le imprese che effettuano attività di recupero siano autorizzate "a tal fine" e non soggette all'autorizzazione prevista all'articolo 9 per le attività di smaltimento.

La necessità di perseguire una drastica riduzione dello smaltimento finale attraverso la prevenzione della formazione dei rifiuti e, soprattutto, attraverso il recupero degli stessi, impone uno snellimento delle procedure amministrative collegate alle attività di recupero.

Va, inoltre, rilevato che manca nel decreto un necessario raccordo con le procedure amministrative relative ad altri comparti ambientali (aria, acqua).

Di contro, la direttiva comunitaria 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) introduce l'approccio integrato del rilascio dell'autorizzazione prevedendo, infatti, che gli Stati membri adottino le misure necessarie per il pieno coordinamento delle procedure di autorizzazione, qualora interessino più autorità competenti.

L'articolo 30 del D.Lgs. 22/97 introduce l'istituto dell'iscrizione, previsto in luogo dell'autorizzazione, per tutte le imprese che svolgono attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti.

Devono comunque iscriversi all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, oltre alle imprese che effettuano le sopracitate attività, anche quelle che effettuano la bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto, quelle che gestiscono impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi ed impianti mobili di smaltimento e recupero.

*Le Sezioni regionali* dell'Albo hanno il compito di deliberare le iscrizioni ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento delle medesime nonché l'accettazione delle garanzie finanziarie delle imprese sottoposte a tali adempimenti.

In attuazione di tali disposizioni, l'art. 6 del D.M. 406/98 sulla disciplina dell'Albo, che riprende le disposizioni già stabilite dal D.Lgs. 22/97, attribuisce alle Sezioni regionali nonché a quelle provinciali di Trento e Bolzano, anche il compito di:

- redigere ed aggiornare l'elenco delle imprese iscritte nel proprio territorio;

<sup>1</sup> Regolamento recante norme di attuazione delle direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (G.U. del 25/11/98, n. 276)

- comunicare alle Camere di commercio competenti e all'Albo delle imprese artigiane l'avvenuta iscrizione all'Albo ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese da indicarsi nel provvedimento di iscrizione;
- rilasciare, avvalendosi delle Camere di commercio, le visure, gli elenchi e le certificazioni relative alle imprese iscritte;
- verificare, attraverso gli organi di controllo, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo.

Le Sezioni dell'Albo provvedono, inoltre, all'iscrizione delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi dell'art. 33 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero. Tali imprese, ai sensi dell'art. 30, comma 16, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6, e sono iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio attività alla Sezione regionale competente per territorio. La comunicazione, da rinnovarsi ogni 2 anni, deve essere corredata da idonea documentazione ai sensi del D.M. 324/91 e successive modificazioni, nonché dalle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo dalle quali risultino i seguenti elementi:

- la quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;
- la frequenza media di raccolta;
- la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo, ai requisiti stabiliti dall'Albo, in relazione alle tipologie dei rifiuti da trasportare;
- il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.

Il potere di coordinamento delle Sezioni regionali e provinciali, nonché il controllo sull'attività delle stesse è esercitato dal *Comitato nazionale dell'Albo* che ha potere deliberante ed esercita anche poteri sostitutivi. Il Comitato provvede, inoltre, a stabilire i criteri per l'iscrizione nelle categorie e classi di attività stabilite dal D.M. 406/98, a fissare i criteri e le modalità di accertamento e valutazione dei requisiti di idoneità tecnica e capacità finanziaria delle imprese, nonché i criteri di valutazione e le modalità di accertamento dei requisiti professionali dei responsabili tecnici e di proporre agli organi di controllo, autonomamente o su indicazione delle Sezioni regionali e provinciali, accertamenti ispettivi che verifichino la sussistenza dei requisiti fissati per l'attività per cui è richiesta l'iscrizione all'Albo.

Alle Regioni ed alle Sezioni regionali dell'Albo sono, inoltre, indirizzate le autocertificazioni presentate dalle imprese registrate ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1863/93 del Consiglio del 22 giugno 1993.

La Legge 23 marzo 2001, n. 93 recante disposizioni in campo ambientale, che ha in parte modificato alcune disposizioni del D.Lgs. 22/97, ha, infat-

ti, apportato un'importante semplificazione delle procedure amministrative previste dal citato decreto legislativo per le *imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS*. L'art. 18, comma 1 stabilisce che, nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dal D.Lgs. 22/97 per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto ai sensi degli artt. 27 e 28, ovvero per la reiscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 30 del citato decreto legislativo, le imprese che risultino registrate ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1836/93 e successive modificazioni, possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione all'Albo con autocertificazione resa all'autorità competente, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

L'autocertificazione deve essere corredata di una copia conforme del certificato di registrazione di cui al predetto Regolamento (CEE) 1836/93 e da una denuncia di prosecuzione di attività attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle disposizioni legislative e regolamentari con allegata, ove prevista, una certificazione delle prove a ciò destinate.

L'autocertificazione ed i documenti accompagnatori, che sostituiscono l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dagli artt. 27, 28 e 30 del D.Lgs. 22/97, mantengono la propria efficacia fino ad un periodo massimo di 180 giorni dalla data di decadenza della registrazione di cui al Regolamento (CEE) 1836/93. Ad essa si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ed all'art. 21 della legge 7 agosto 1991, n. 241. Tale semplificazione si applica, con le medesime modalità, anche alle imprese certificate in base al citato Regolamento (CEE) 1863/93 che operano in procedura semplificata ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 e che presentano l'autocertificazione alla Provincia competente per territorio.

### 3.2 PROCEDURE SEMPLIFICATE

In attuazione dell'art. 11, paragrafo 1 della direttiva 91/156/CEE e dell'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, il Capo V del D.Lgs. 22/97 disciplina le procedure semplificate per le attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso il luogo di produzione e le operazioni di recupero dei rifiuti in deroga alle autorizzazioni, ed individua le *Province* quali autorità competenti per la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione di tali procedure.

Gli artt. 32 e 33 prevedono, in particolare, procedure semplificate per le imprese che, nel rispetto delle prescrizioni e delle norme tecniche adottate ai sensi dell'art. 31, effettuano, rispettivamente, lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso il medesimo luogo di produzione e le operazioni di recupero dei rifiuti. Tali imprese possono intraprendere dette attività decorsi novanta giorni dalla presenta-

zione della comunicazione di inizio attività alla Provincia competente per territorio.

La Provincia iscrive l'impresa in un apposito registro ed entro il predetto termine di novanta giorni, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per la specifica attività. A tal fine, alla comunicazione di inizio attività deve essere allegata una relazione dalla quale risulti:

*a) per le operazioni di autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi*

- il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche ai sensi dell'art. 32, comma 1;
- il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

*b) per le operazioni di recupero dei rifiuti*

- il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui all'art. 33, commi 1, 2 e 3;
- il possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- le attività di recupero che si intendono svolgere;
- lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione;
- le caratteristiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

Per la tenuta dei registri di cui all'art. 33, comma 3 e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale, determinato in base alle modalità previste dal D.M. 21 luglio 1998, n. 350<sup>2</sup>.

La Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle disposizioni previste, può disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione attività, salvo il caso in cui l'interessato non provveda ad adeguare le proprie attività ai requisiti previsti dalla norma, entro il termine fissato dalla stessa amministrazione.

La comunicazione di inizio attività, ai sensi degli artt. 32, comma 1 e 33, comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, nel caso in cui siano apportate modifiche sostanziali alle attività di recupero.

### 3.2.1 Le norme tecniche per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti

L'art. 31 del D.Lgs. 22/97 definisce le attività e le caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate. Ai sensi del suddetto articolo, entro 180 giorni dall'emanazione dello stesso decreto, devono essere adottate le norme tecniche che fissino, per ciascuna attività, i tipi, le quantità e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi, effettuate dai produttori degli stessi presso il luogo di produzione, e

le attività di recupero di cui all'allegato C, possono essere sottoposte alle procedure semplificate ai sensi degli artt. 32 e 33. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente; a tal fine, le norme tecniche fissate in base a tali disposizioni, devono garantire che i tipi, le quantità e i metodi di smaltimento e recupero siano tali da non costituire un pericolo per l'uomo e per l'ambiente.

Le condizioni e le norme tecniche riguardano, in particolare:

*a) per l'autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi*

- il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
- il ciclo di provenienza dei rifiuti;
- le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
- le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
- la qualità delle emissioni nell'ambiente.

*b) per il recupero dei rifiuti non pericolosi*

- le quantità massime impiegabili;
- la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti e le condizioni in base alle quali tali attività sono sottoposte alle procedure semplificate;
- le prescrizioni che assicurano, in relazione ai tipi o alle quantità di rifiuti e ai metodi di recupero, che i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti che rechino pregiudizio all'ambiente

*c) per il recupero dei rifiuti pericolosi*

- le quantità massime impiegabili;
- la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
- le condizioni, riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni rifiuto ed al tipo di attività e di impianto;
- altri requisiti necessari per effettuare altre forme di recupero;
- le prescrizioni che assicurano, in relazione ai tipi o alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti e ai metodi di recupero, che i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti che rechino pregiudizio all'ambiente.

### 3.3 IL DECRETO MINISTERIALE 5 FEBBRAIO 1998<sup>3</sup>

Il decreto 5 febbraio 1998 individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni.

<sup>2</sup> Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da Imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. 22/97 (G.U. del 12/10/98, n. 233)

<sup>3</sup> Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 (S.O. n. 72 alla G.U. del 16/4/98, n. 88)

Il decreto prevede, fra i principi generali di cui all'art. 1, che *“le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni singola tipologia di rifiuto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente”*, e stabilisce che le procedure semplificate *si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate e ai rifiuti individuati dai rispettivi codici CER e descritti negli allegati*.

Nelle prescrizioni generali sono previste norme specifiche per la **messa in riserva** dei rifiuti individuati negli allegati che, secondo quanto previsto all'art. 6, deve essere condotta in modo che i rifiuti siano stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto e, qualora avvenga in cumuli, questi devono essere posti su basamenti pavimentati o, se richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili tali da evitare che i rifiuti vengano a contatto col suolo sottostante. La quantità di rifiuti messi in riserva, per un periodo non superiore ad un anno, non deve eccedere le quantità di rifiuti recuperabili nello stesso periodo; i rifiuti infiammabili o putrescibili, messi in riserva in impianti che effettuano esclusivamente le operazioni identificate dal codice R13, sono sottoposti alle procedure semplificate a condizione che il deposito non superi la quantità di 600 m<sup>3</sup> e non si protragga per un periodo superiore ad un anno.

Le **quantità** massime annue di rifiuti impiegabili nelle attività di recupero, che devono essere indicate nella comunicazione di inizio attività, sono determinate dalla potenzialità annua dell'impianto in cui si effettua l'attività, al netto della materia prima eventualmente impiegata. La quantità massima annua dei rifiuti da impiegare nel recupero energetico è determinata in funzione del potere calorifico del rifiuto, della potenza termica dell'impianto, e del tempo di funzionamento stimato per ogni singolo impianto.

Sono inoltre previste disposizioni relative al **campionamento ed analisi**, ai fini della caratterizzazione dei rifiuti, che devono essere effettuati, secondo le modalità definite dall'art. 8, almeno ad ogni inizio di attività, successivamente, ogni due anni e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di recupero.

Il **test di cessione**, ove previsto, deve essere effettuato secondo la metodica riportata in allegato 3; i valori limite dei parametri dell'eluato devono essere conformi a quelli previsti nella tabella del citato allegato. Secondo quanto disposto dall'art. 9, il test di cessione deve essere effettuato su un campione ottenuto nella stessa forma fisica prevista nelle condizioni d'uso finali, almeno ad ogni inizio di attività, successivamente, ogni 2 anni e, comunque, ogni volta che intervengono delle modifiche sostanziali nel processo di recupero.

Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 22/97, l'applicazione delle procedure semplificate è, altresì, subordinata al possesso dei requisiti soggettivi, che sono puntualmente specificati all'art. 10 del D.M. 5/2/98.

Il decreto, si compone, inoltre, di 3 allegati tecnici:

- **Allegato 1** norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi
- **Allegato 2** norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- **Allegato 3** test di cessione.

I rifiuti individuati *nell'allegato 1, suballegato 1 e nell'allegato 2, suballegato 1* sono caratterizzati per tipologia e codice CER, provenienza, caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche, attività di recupero e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti dalle fasi di recupero.

Nell'*allegato 1, suballegato 2*, vengono individuati i “valori limite e le prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera, delle attività di recupero di materia”, per cui, nel caso di processi a freddo, si applicano i valori minimi, opportunamente ridotti del 10%, che le disposizioni vigenti (D.M. 12 luglio 1990<sup>4</sup>), prevedono per i cicli di produzione corrispondenti alle attività di recupero o, qualora più restrittivi, i valori limite contenuti nella autorizzazioni regionali (ex D.P.R. 203/88<sup>5</sup>), sempre ridotti del 10%. Il calcolo dei valori limite delle emissioni per i processi termici deve essere effettuato applicando una formula che tiene conto della percentuale di rifiuto impiegata nel ciclo produttivo rispetto al totale della materia alimentata all'impianto.

In *allegato 2, suballegato 2*, sono riportati i “valori limite e le prescrizioni per le emissioni in atmosfera delle attività di recupero di energia”; i valori limite sono quelli fissati dalla direttiva 94/67/CE sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi. Nell'*allegato 2, suballegato 3* sono, altresì, fissate le modalità per la “determinazione dei valori limite per le emissioni dovute al recupero di rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia tramite combustione mista di rifiuti e combustibili tradizionali”. I valori limite devono essere calcolati applicando una formula che tiene conto della quota parte di emissioni dovute al rifiuto. E' prevista, in questo caso, una riduzione del 10% dei valori limite di emissione per tutti gli impianti industriali che utilizzano i rifiuti, che si applica ai limiti fissati dalle disposizioni nazionali e a quelli previsti nelle autorizzazioni regionali (ex D.P.R. 203/88), qualora più restrittivi.

In *allegato 3* vengono stabilite le prescrizioni tecniche per il “test di cessione” da adottare per la caratterizzazione dei rifiuti destinati ad operazioni

<sup>4</sup>Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione (S.O. n. 51 alla G.U. del 30/7/90, n. 176)

<sup>5</sup>Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16/4/87, n. 183 (S.O. n. 53 alla G.U. del 16/6/88, n. 140)

di recupero che ne prevedano l'utilizzo diretto a contatto con il suolo (recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali).

Il principio del metodo si basa sull'eluizione dei componenti del rifiuto tramite immersione del campione in acqua deionizzata, che viene rinnovata ad intervalli di tempo prestabiliti, per un totale di durata della prova di 16 giorni. L'allegato descrive le modalità operative per la conduzione del test (materiale da sottoporre ad analisi, reagenti, attrezzature e strumentazione), nonché la procedura per la determinazione dei componenti eluiti dai campioni solidi analizzati. Le determinazioni analitiche per la ricerca dei microinquinanti devono essere effettuate su ogni soluzione ottenuta dalle otto fasi di eluizione ed il confronto con i valori limite per i principali inquinanti, fissati nella tabella riportata nello stesso allegato, dovrà essere effettuato con un valore risultante dalla sommatoria delle concentrazioni riscontrate nelle singole otto fasi di estrazione.

### 3.3.1 Il monitoraggio sull'applicazione della norma

Le norme tecniche sul recupero dei rifiuti non pericolosi disciplinate dal D.M. 5/2/98, non sempre di facile applicazione, hanno consentito un importante incentivo al conseguimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. 22/97 in materia di recupero dei rifiuti. Infatti, nel corso di un'indagine effettuata dall'ANPA e dall'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, in collaborazione con l'UPI, in occasione della predisposizione del "Rapporto sulle attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata" (Ottobre 2001), è risultato che sono circa 11.000 le imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti non pericolosi avvalendosi delle procedure semplificate.

- quantità di rifiuti recuperati nell'anno di riferimento.

Delle 103 Province alle quali è stato inviato detto questionario, 92 hanno fatto pervenire una risposta, con una percentuale di ritorno pari all'89% circa. Si deve rilevare, tuttavia, che le risposte inviate risultavano non omogenee e carenti, in molti casi, delle informazioni necessarie a tracciare un quadro completo delle attività di recupero, soprattutto, in riferimento alle quantità di rifiuti sottoposti a dette attività. Delle 92 Province oggetto dell'indagine, quattro hanno fatto pervenire i soli dati anagrafici delle imprese; nei restanti casi, le informazioni risultavano non sempre complete e mancanti, ad esempio, delle indicazioni in merito alle operazioni di recupero effettuate, alle tipologie di rifiuti ed ai codici CER. Di seguito, vengono sintetizzati i dati relativi al numero di Imprese che hanno effettuato comunicazione di inizio di attività ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 nel quinquennio 1997-2001, nonché il dettaglio di informazioni disponibili con riferimento alla tipologia di rifiuti trattati e alle operazioni di recupero effettuate.

Nonostante i limiti evidenziati, l'indagine fornisce, per la prima volta in Italia, un quadro organico del sistema del recupero dei rifiuti non pericolosi consentendo di effettuare una valutazione sull'efficacia dell'applicazione delle procedure semplificate introdotte dal D.Lgs. 22/97 che, senza dubbio, costituiscono un valido strumento atto a promuovere il recupero dei rifiuti a svantaggio dello smaltimento finale, ed a realizzare un'effettiva semplificazione amministrativa per le imprese del settore.

Le imprese che hanno effettuato la comunicazione di inizio di attività per una o più delle operazioni di recupero previste dal D.M. 5/2/98 (Tabella 3.1) ri-

		%
Totale province che hanno fornito risposte al questionario	92	89,3
Totale Imprese che hanno effettuato comunicazione (1997-2001)	10.982	100,0
Totale Imprese per le quali sono disponibili solo dati anagrafici	2.174	19,8
Totale Imprese per le quali sono disponibili dati relativi alle operazioni di recupero (da R1 a R13)	6.281	57,2
Totale Imprese che non hanno dichiarato le operazioni di recupero effettuate (R non dichiarato), in presenza di dichiarazione della tipologia di rifiuto	2.527	23,0

Fonte APAT

L'indagine ha avuto la finalità di fornire un primo quadro conoscitivo sulle tipologie di rifiuti recuperati, a livello delle singole Province, alle modalità di recupero e, ove possibile, alle quantità di rifiuti recuperabili nei singoli impianti nonché alla localizzazione degli stessi.

La base informativa dello Studio è rappresentata da appositi questionari inviati alle singole Province in cui sono state richieste le seguenti indicazioni:

- dati anagrafici (ragione sociale, sede legale e sede operativa dell'impresa);
- dati amministrativi (data di inizio attività);
- dati tecnico-gestionali (potenzialità dell'impianto, tipologia dei rifiuti individuati nel D.M. 5/2/98, codice CER, operazione di recupero);

sultano, nel periodo 1997-2000 pari a 10.982; di queste, 1.111 sono presenti nella Provincia di Milano, che, a livello nazionale, vede il maggior numero di imprese coinvolte nel settore.

Le imprese sono localizzate per il 64% al Nord Italia, per il 20% al Centro e per il restante 16% al Sud (Figura 3.1). Tale situazione è determinata dall'alta concentrazione industriale nell'area settentrionale del Paese e dall'incremento della raccolta differenziata.

Nella Figura 3.2 viene riportata la distribuzione geografica delle imprese che hanno effettuato la comunicazione.

Va rimarcato che i dati menzionati si riferiscono alle imprese che hanno usufruito delle procedure semplificate e non al numero delle singole comuni-

cazioni, che risultano superiori. Infatti, nel caso in cui un impianto abbia effettuato più comunicazioni in date diverse, per la medesima o per differenti attività di recupero, lo stesso impianto è stato computato una sola volta.

Per quanto riguarda l'anno di inizio attività, sono 5.214 (pari al 47% circa) le imprese che hanno effettuato la comunicazione nel 1998, in coincidenza con l'emanazione del D.M. 5/2/98, mentre

sono 1721 (pari al 16% circa) nel 1999. Le imprese hanno, pertanto, utilizzato sollecitamente l'opportunità della semplificazione nelle procedure amministrative prevista dal D.Lgs. 22/97 oppure, operando già in virtù delle precedenti norme in materia (Decreti ministeriali 5/9/94 e 16/1/95), hanno provveduto a rinnovare la comunicazione in applicazione a quanto disposto dall'art. 57 del citato decreto legislativo.

**Tabella 3.1. Numero di imprese che hanno effettuato comunicazione di inizio attività nel quinquennio 1997-2001 - dati provinciali.**

Provincia	Imprese	Provincia	Imprese
Torino	369	Siena	78
Vercelli	59	Grosseto	23
Novara	79	Prato	254
Cuneo	204	<b>Totale Toscana</b>	<b>952</b>
Asti	32	Perugia	219
Alessandria	184	Terni	80
Biella	199	<b>Totale Umbria</b>	<b>299</b>
Verbania	33	Pesaro	140
<b>Totale Piemonte</b>	<b>1.159</b>	Ancona	143
Varese	225	Macerata	170
Como	190	<b>Totale Marche</b>	<b>453</b>
Sondrio	31	Viterbo	98
Milano	1.111	Rieti	34
Bergamo	106	Roma	175
Brescia	495	Latina	46
Pavia	161	Frosinone	156
Cremona	74	<b>Totale Lazio</b>	<b>509</b>
Mantova	138	L'Aquila	49
Lecco	73	Teramo	72
<b>Totale Lombardia</b>	<b>2.604</b>	Pescara	38
Bolzano	71	Chieti	44
Trento	153	<b>Totale Abruzzo</b>	<b>203</b>
<b>Totale Trentino Alto Adige</b>	<b>224</b>	Campobasso	37
Verona	218	Isernia	21
Vicenza	301	<b>Totale Molise</b>	<b>58</b>
Belluno	49	Caserta	162
Treviso	260	Napoli	210
Venezia	68	Avellino	46
Padova	254	Salerno	89
Rovigo	65	<b>Totale Campania</b>	<b>507</b>
<b>Totale Veneto</b>	<b>1.215</b>	Foggia	116
Gorizia	72	Taranto	71
Trieste	54	Brindisi	82
Pordenone	162	Lecce	64
<b>Totale Friuli Venezia Giulia</b>	<b>288</b>	<b>Totale Puglia</b>	<b>333</b>
Imperia	21	Potenza	16
Savona	83	<b>Totale Basilicata</b>	<b>16</b>
Genova	164	Cosenza	75
La Spezia	38	Catanzaro	6
<b>Totale Liguria</b>	<b>306</b>	Reggio Calabria	91
Piacenza	84	Crotone	11
Parma	85	Vibo Valentia	18
Reggio Emilia	159	<b>Totale Calabria</b>	<b>201</b>
Modena	209	Trapani	41
Bologna	183	Palermo	67
Ferrara	119	Agrigento	41
Ravenna	100	Caltanissetta	14
Forlì	241	Enna	16
Rimini	45	Catania	58
<b>Totale Emilia Romagna</b>	<b>1.225</b>	Ragusa	23
Massa-Carrara	51	Siracusa	12
Pistoia	142	<b>Totale Sicilia</b>	<b>272</b>
Firenze	249	Sassari	88
Livorno	26	Cagliari	70
Pisa	80	<b>Totale Sardegna</b>	<b>158</b>
Arezzo	49	<b>Totale Italia</b>	<b>10.982</b>

Fonte APAT

Figura 3.1. Ripartizione percentuale per macroaree geografiche delle imprese che hanno effettuato comunicazione di inizio attività nel quinquennio 1997-2001.

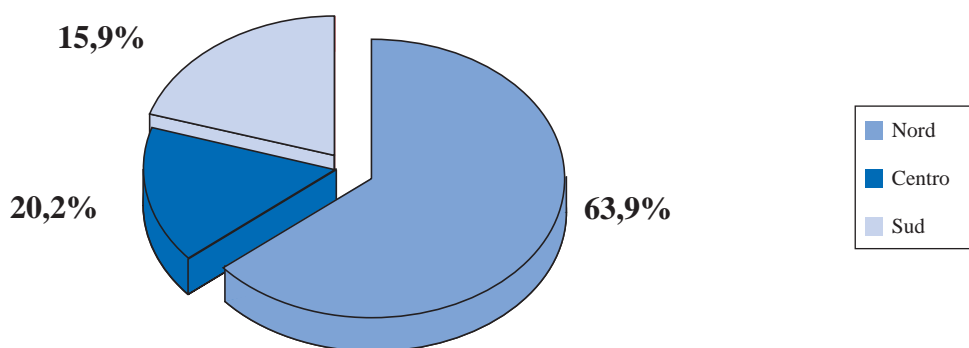
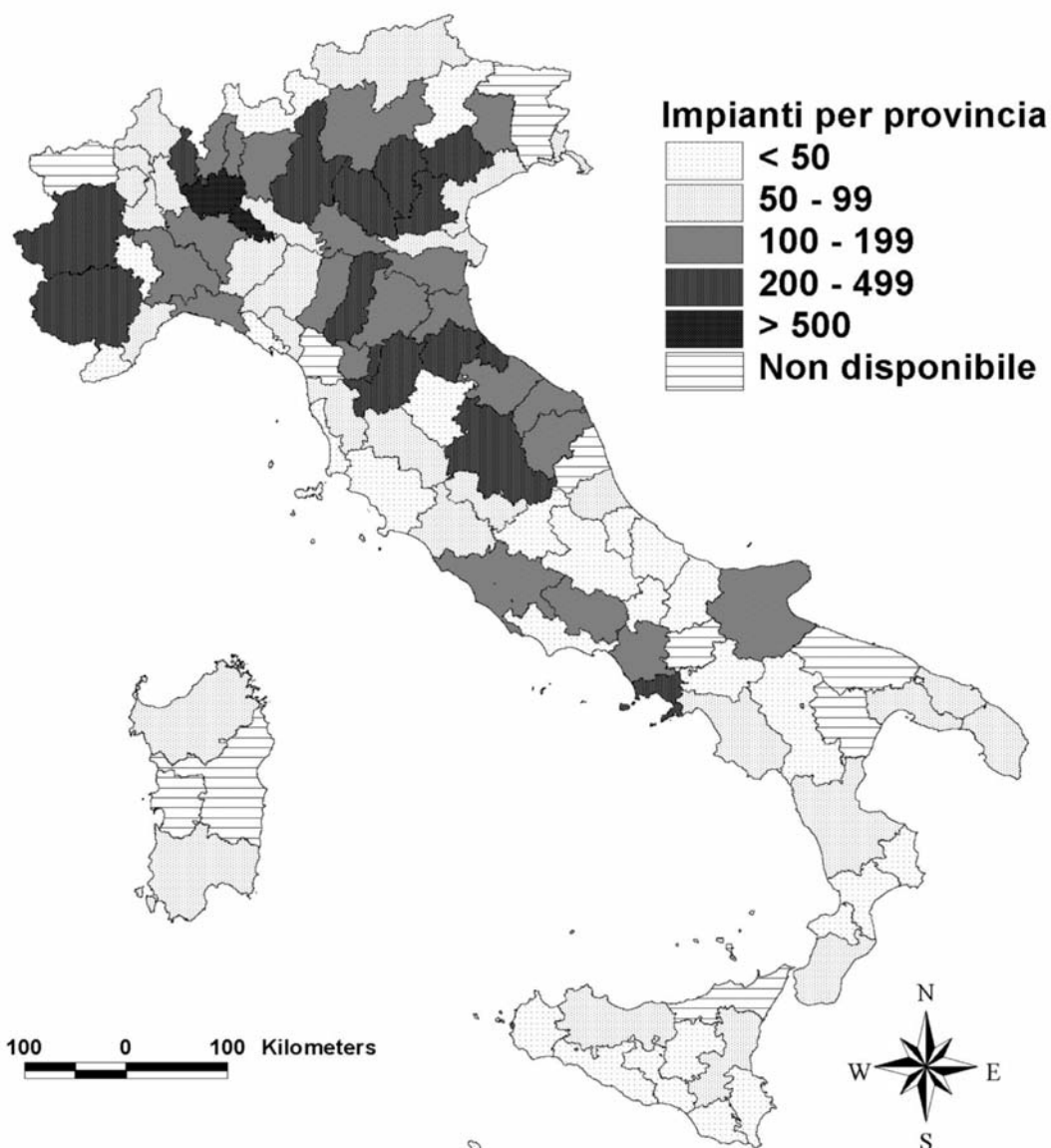


Figura 3.2. Distribuzione geografica delle imprese che hanno effettuato la comunicazione



Le informazioni relative alle operazioni di recupero effettuate, sono presenti solo nel 57,2 % dei casi esaminati, per un numero complessivo di imprese pari a 6.281.

Pur in carenza di una informazione completa, i risultati dell'indagine evidenziano che l'attività prevalente è quella relativa alla "Messa in riserva", contrassegnata dalla voce R13 dell'allegato C al D.Lgs. 22/97. Sono, infatti, 4.890 le imprese che hanno effettuato comunicazione in tal senso (Tabella 3.2, Figura 3.3).

La Tabella 3.3, che riporta il numero di imprese in relazione alle attività di recupero effettuate, evidenzia che il 43,3% (pari a 2.721 imprese) si limita a svolgere unicamente tale operazione, mentre la quota restante effettua anche altre operazioni di recupero.

Quanto alle specifiche operazioni di recupero previste negli allegati al D.M. 5/2/98, seguono, nell'ordine:

- R5 "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" (1.528 Imprese);
- R3 "Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)" (1.197 Imprese);
- R4 "Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici" (978 Imprese).

L'analisi dei dati evidenzia, pertanto, che la mes-

sa in riserva rappresenta l'attività predominante e che i rifiuti, nel passaggio da uno stoccaggio all'altro, non sempre vengono effettivamente avviati ad un impianto di recupero. Tale situazione è riconducibile anche al fatto che, per tale operazione, il D.M. 5/2/98 non prevede alcuna limitazione.

Il proliferare di impianti di messa in riserva è una problematica già emersa dall'elaborazione dei dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti speciali, in occasione della stesura del "Primo Rapporto sui Rifiuti Speciali" da cui risultava che, nel 1997, erano ben 20.000 gli impianti attivi che operavano in tal senso.

La Tabella 3.4, che riporta la ripartizione percentuale per macroaree geografiche delle diverse attività di recupero, evidenzia, a rimarcare la situazione già analizzata, il prevalere delle imprese presenti nelle regioni del Nord.

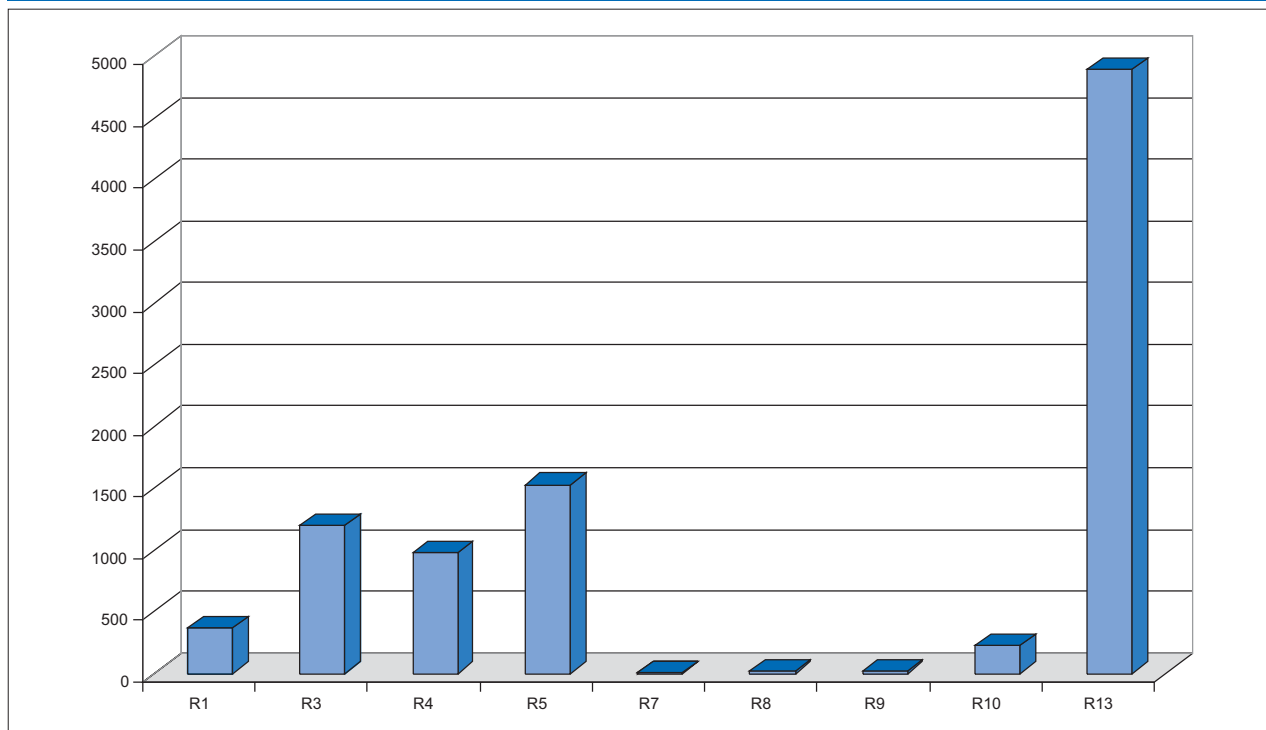
Dal dettaglio provinciale emerge che, per quanto riguarda la messa in riserva (R13), le province in cui è presente il maggior numero di imprese sono, nell'ordine, quelle di Treviso, Milano, Varese, Brescia, Forlì e Padova, con oltre 200 comunicazioni, ciascuna per tale attività.

In merito alle altre attività di recupero, risultano più significative quelle individuate dalle voci R5, R3, R4 ed R10.

**Tabella 3.2. Numero di Imprese che effettuano ciascuna delle operazioni di recupero da R1 a R13 dell'allegato C del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22.**

Regione	R1	R3	R4	R5	R7	R8	R9	R10	R13
Piemonte	14	82	25	34	0	1	1	4	156
Valle D'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lombardia	23	162	199	106	1	2	4	13	1.021
Trentino Alto Adige	5	30	17	106	0	0	0	26	189
Veneto	30	227	141	264	0	7	1	30	641
Friuli Venezia Giulia	55	22	14	61	1	0	1	4	92
Liguria	0	32	18	39	0	0	2	1	169
Emilia Romagna	30	180	226	333	1	0	4	38	750
<b>Nord</b>	<b>157</b>	<b>735</b>	<b>640</b>	<b>943</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>116</b>	<b>3.018</b>
Toscana	34	84	48	120	1	2	1	19	362
Umbria	15	41	25	38	0	1	0	9	85
Marche	37	117	99	151	3	2	2	28	377
Lazio	4	62	51	67	0	2	2	5	210
<b>Centro</b>	<b>90</b>	<b>304</b>	<b>223</b>	<b>376</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>61</b>	<b>1.034</b>
Abruzzo	8	56	33	67	0	5	2	24	183
Molise	4	7	5	13	0	0	0	9	43
Campania	5	43	26	22	0	0	0	1	251
Puglia	9	6	21	40	0	0	1	0	65
Basilicata	0	3	0	4	0	0	0	1	11
Calabria	76	14	9	16	2	0	0	1	25
Sicilia	4	29	21	47	0	0	1	12	173
Sardegna	12	0	0	0	0	0	0	0	87
<b>Sud</b>	<b>118</b>	<b>158</b>	<b>115</b>	<b>209</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>48</b>	<b>838</b>
<b>Totale Italia</b>	<b>365</b>	<b>1.197</b>	<b>978</b>	<b>1.528</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>225</b>	<b>4.890</b>

Fonte APAT

**Figura 3.3. Operazioni di recupero (R) come individuate in allegato C al D.Lgs. 22/97 - dati relativi al numero di Imprese.****Tabella 3.3. Numero di Imprese in relazione alle attività di recupero effettuate.**

Operazione di recupero	Imprese	%
da R1 a R12	1.391	22,1
da R1 a R12 + R13	2.169	34,6
Solo R13	2.721	43,3
<b>Totale R</b>	<b>6.281</b>	<b>100,0</b>

Fonte APAT

**Tabella 3.4. Ripartizione percentuale delle Imprese per macroaree geografiche, per singola operazione di recupero (R).**

	R1	R3	R4	R5	R7	R8	R9	R10	R13
<b>Nord</b>	43,0	61,4	65,4	61,7	33,3	45,5	59,1	51,6	61,7
<b>Centro</b>	24,7	25,4	22,8	24,6	44,4	31,8	22,7	27,1	21,2
<b>Sud</b>	32,3	13,2	11,8	13,7	22,2	22,7	18,2	21,3	17,1

Fonte APAT

I dati relativi alle tipologie dei rifiuti recuperati (Figura 3.4) mostrano che, tra quelli, individuati in allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5/2/98 relativo al recupero di materia, sono oggetto di comunicazione i rifiuti costituiti da “ferro, acciaio e ghisa” (tipologia 3.1) ed i rifiuti di “metalli non ferrosi o loro leghe” (tipologia 3.2), con oltre 2.500 imprese per ciascuna delle suddette tipologie, provenienti, ad esempio, da attività industriali, artigianali e di servizio, nonché da raccolta differenziata e attività di demolizione. Seguono, inoltre, i rifiuti costituiti da “pezzi di cavo di rame ricoperto” (tipologia 5.8) provenienti da attività industriali e di manutenzione o demolizione di linee elettriche o di telecomunicazioni ed altre apparecchiature; i “rifiuti di plastica e imballaggi usati in plastica” (tipologia 6.1), i rifiuti di “carta, cartone e cartoncino, e gli imballaggi di tali materiali (tipologia 1.1), ed i “rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato”

(tipologia 7.1) provenienti, in particolare, da attività di costruzione e demolizione.

Per quanto riguarda le operazioni di recupero effettuate per tali tipologie di rifiuti, si deve sottolineare che, in prevalenza, esse sono relative alla messa in riserva prima del recupero.

Con riferimento ai rifiuti destinati al recupero per la produzione di energia, individuati in allegato 2, suballegato 1 al D.M. 5/2/98, la Figura 3.5, evidenzia che il dato più rappresentativo è relativo al recupero dei rifiuti provenienti dalla lavorazione del legno ed affini trattati (tipologia 4) con un numero di imprese pari a 236 localizzate, prevalentemente, nel Nord e nel Centro del Paese.

Per le altre tipologie di rifiuti l’incidenza delle comunicazioni è minima (sempre meno di 20 imprese, ad esclusione della tipologia 2 (biogas) che fa rilevare 39 comunicazioni).

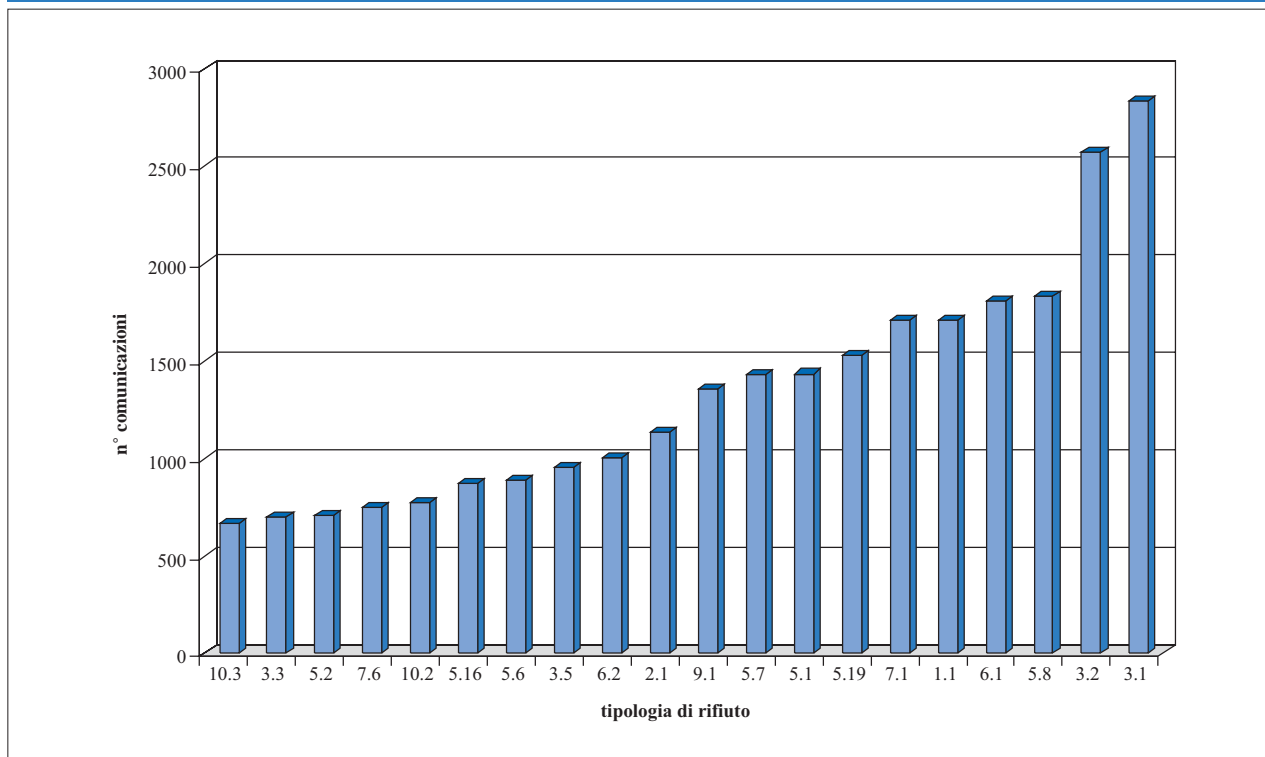
In questo caso, la messa in riserva è pari al

22,5%, mentre prevalgono le imprese che effettuano, oltre a tale operazione, anche il recupero mediante combustione (20,5%) o il solo recupero energetico (57%).

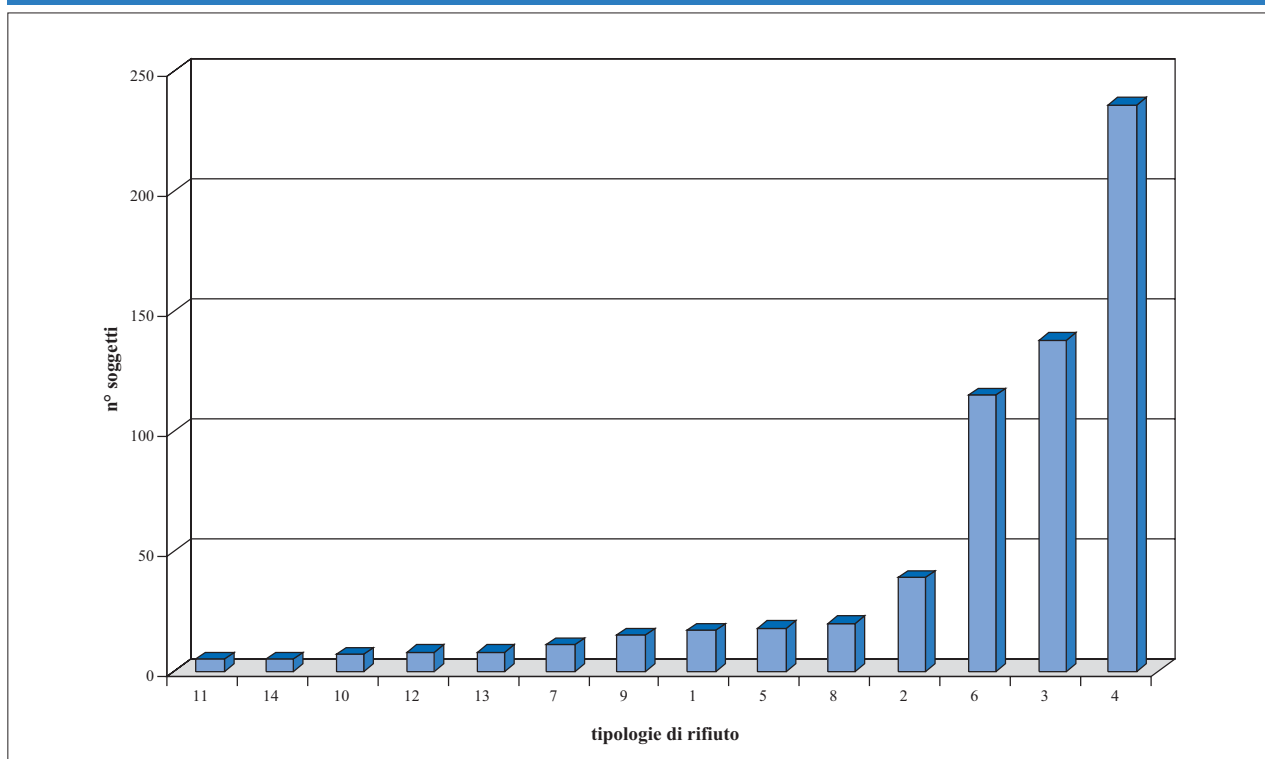
L'analisi delle tipologie di rifiuti secondo il dettaglio CER, fa rilevare che i codici maggiormente ri-

correnti sono quelli che individuano i rifiuti provenienti dalla demolizione dei veicoli (160208), i rifiuti di imballaggi in metallo (150104) ed altri rifiuti di metallo di varie tipologie provenienti, ad esempio, da raccolta differenziata (200106 e 200105) o da attività di costruzione e demolizione (170405).

**Figura 3.4. Prevalenti tipologie di rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5/2/98 in relazione al numero di imprese che hanno effettuato comunicazione di inizio attività nel quinquennio 1997-2001.**



**Figura 3.5. Prevalenti tipologie di rifiuti di cui all'allegato 2, suballegato 1 del DM 5/2/98 in relazione al numero di imprese che hanno effettuato comunicazione di inizio attività (1997-2001)**



I dati fin qui illustrati sottolineano l'importanza che le procedure semplificate rivestono nel sistema del recupero e, in generale, nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti.

L'analisi dei dati individua, altresì, una serie di "punti critici" che costituiscono spunti per una riflessione sull'applicazione di uno strumento normativo di sicura efficacia cui deve corrispondere lo sviluppo di un efficiente sistema di controllo che consenta di seguire, in maniera più puntuale, il flusso dei rifiuti, dal produttore iniziale, all'impianto di recupero.

Quanto detto evidenzia, pertanto, la necessità di un riesame generale del D.M. 5/2/98, per il quale, peraltro, la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione 1998/2024, individuando alcuni elementi in contrasto con le direttive europee 75/442/CEE e 91/689/CEE, quali, in particolare:

- la non chiara definizione dei rifiuti ammessi alle procedure semplificate,
- la mancata fissazione delle quantità massime assolute dei rifiuti da destinare alle attività di recupero disciplinate dal decreto,
- l'ammissione di alcuni rifiuti per l'utilizzo in attività quali, ad esempio, la copertura di discariche che il decreto riconduce ad attività di recupero ambientale, in contrasto con quanto stabilito dalla normativa comunitaria.

Si deve rilevare, inoltre, che secondo la Commissione, il ricorso alle procedure semplificate ai sensi dell'art. 11 della direttiva 75/442/CEE, in deroga alle autorizzazioni previste dagli articoli 9 e 10 della medesima direttiva, da considerarsi un'eccezione rispetto alla normale procedura di autorizzazione, costituisce, in Italia, una prassi consolidata.

Al fine di fornire elementi di risposta a tale ulteriore osservazione, l'ANPA ha effettuato un'indagine preliminare sulle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti in regime autorizzativo ordinario, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97. Su un campione di 28 province presenti in alcune regioni (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Sardegna e Basilicata), risulta un numero di imprese autorizzate pari a 495 e, se pur non esaustivo e rappresentativo dell'intero contesto nazionale, l'elenco fornisce, comunque, un primo quadro della situazione che evidenzia una presenza considerevole di imprese autorizzate.

Un riesame iniziale del D.M. 5/2/98 è stato, comunque, effettuato in occasione dell'emanazione della direttiva 9 aprile 2002 che, nel recepire nell'ordinamento nazionale il nuovo Elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE e successive modificazioni, ha previsto l'aggiornamento dei codici identificativi dei rifiuti disciplinati dal predetto decreto riportando, in allegato C, uno schema di trasposizione dai codici CER delle tipologie di rifiuti individuate negli allegati del citato D.M. 5/2/98 a quelli del nuovo Elenco dei rifiuti.

Va, inoltre, rilevato che, il disegno di legge delega per il riordino della legislazione in materia ambientale (AC 1798) prevede, all'art. 3, relativo ai principi ed ai criteri specifici per la predisposizione dei testi unici, la promozione del riciclo e del riuso dei rifiuti anche attraverso la revisione delle norme previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998; revisione, peraltro, già disposta dalla legge 31 luglio 2002, n. 179 (Collegato ambientale alla Finanziaria 2002).

La revisione del citato D.M. 5/2/98 dovrà anche tener conto delle modifiche riguardanti il combustibile derivato dai rifiuti (CDR), introdotte dalla recente normativa e degli orientamenti espressi in materia dal citato DDL.

### 3.4 IL DECRETO MINISTERIALE 12 GIUGNO 2002, N. 161<sup>6</sup>

Un ulteriore incentivo allo sviluppo del sistema di recupero è rappresentato dall'emanazione del D.M. 161/2002 che regola il recupero e la messa in riserva dei rifiuti *pericolosi*, sottoposti alle procedure semplificate ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97. Il decreto, emanato dopo un lungo iter di approvazione, abroga definitivamente le norme tecniche di cui ai decreti ministeriali **5 settembre 1994** e **16 gennaio 1995** che disciplinavano le attività di recupero dei rifiuti pericolosi.

La norma individua un numero limitato di tipologie di rifiuti pericolosi ammessi alle procedure semplificate, fissandone, inoltre, le quantità massime impiegabili nei singoli impianti di recupero. A differenza del D.M. 5/2/98, non consente l'applicazione del regime semplificato alle imprese che effettuano unicamente le attività di messa in riserva, o che utilizzano i rifiuti pericolosi in attività di recupero energetico o a contatto diretto con il suolo (ad. es. recuperi ambientali, formazioni di rilevati e sottofondi stradali).

Questa impostazione più rigorosa, dovrebbe garantire l'effettivo recupero dei rifiuti pericolosi e consentire agli Enti di controllo di individuare in maniera più puntuale il flusso di tali rifiuti.

Il decreto dispone, tra i principi generali, che le procedure semplificate si applichino esclusivamente alle attività di recupero ed ai rifiuti individuati negli allegati, contraddistinti dai codici dell'Elenco dei rifiuti ed effettivamente avviati a recupero in impianti la cui costruzione sia approvata ed autorizzata secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 6 del D.Lgs. 22/97. Devono, inoltre, essere rispettate le norme in materia di disciplina urbanistica e di tutela ambientale e della salute dell'uomo nonché quelle di tutela delle acque di cui al D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni e le norme che disciplinano l'etichettatura, l'imballaggio e la manipolazione delle sostanze pericolose.

L'articolo 3, che disciplina il **recupero di materia**, stabilisce che i prodotti ottenuti dalle attività di

<sup>6</sup>G.U. del 30/7/2002, n. 177

recupero dei rifiuti pericolosi individuati nel decreto non presentino caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti ottenuti dalla lavorazione delle materie prime vergini. Devono, inoltre, essere rispettate le linee guida per il contenimento delle emissioni, con i limiti più restrittivi previsti per categorie di impianti industriali, da emanarsi in attuazione della normativa comunitaria vigente in materia, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e successive modificazioni, fatto salvo il potere delle Regioni di stabilire limiti più restrittivi in relazione agli obiettivi previsti dai piani regionali in materia di qualità dell'aria. La norma dispone, altresì, che non si applichino le procedure semplificate ai rifiuti pericolosi che, seppur individuati in allegato al decreto, non vengono sottoposti in modo effettivo ed oggettivo alle operazioni di recupero disciplinate.

La **messa in riserva**, come stabilito dall'art. 4, deve essere effettuata presso gli impianti in effettivo esercizio dove, nel rispetto delle disposizioni del decreto stesso, i rifiuti sono riciclati o recuperati. La quantità di rifiuti messi in riserva presso ciascun impianto non deve eccedere il 50% della quantità di rifiuti che può essere sottoposta a recupero, in un anno, nell'impianto localizzato all'interno di una medesima unità locale; inoltre, i rifiuti devono essere avviati a recupero con cadenza almeno semestrale che, qualora ricorrano motivate necessità riguardanti la gestione dell'impianto, può essere estesa di altri due mesi. La messa in riserva deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite nell'allegato 3, in cui sono individuate le caratteristiche degli impianti preposti a tale operazione.

Un'altra novità rilevante è rappresentata dalla fissazione delle **quantità massime dei rifiuti destinati al recupero**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE. Il decreto dispone, all'art. 5, che la quantità impiegabile non deve eccedere la quantità di rifiuti che l'impianto effettivamente in esercizio, può sottoporre ad attività di recupero in un anno, tenuto anche conto della materia prima utilizzata. Per l'individuazione di tale parametro è stato inserito un allegato in cui, per ogni attività di recupero, è fissata la quantità massima della singola tipologia di rifiuto pericoloso impiegabile in un impianto di recupero.

Il **campionamento dei rifiuti**, deve essere effettuato, in base a quanto stabilito dall'art. 7, secondo le modalità di cui alle norme UNI 10802, a cura del titolare dell'impianto in cui i rifiuti sono prodotti, almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 12 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione. Il titolare dell'impianto deve, altresì, verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal decreto per l'attività svolta.

La comunicazione di inizio attività, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 e dell'art. 21 della L. 7/8/90, n. 241, deve contenere, almeno, le seguenti informazioni:

- la tipologia, le caratteristiche, la provenienza e la quantità annua dei rifiuti pericolosi impiegati nelle attività di recupero;
- i prodotti e le materie prime ottenuti dalle attività di recupero;
- le condizioni di esercizio, con particolare riguardo all'individuazione del limite alle emissioni in atmosfera;
- la dichiarazione di rispetto delle norme tecniche stabilite dal decreto;
- la capacità autorizzata o, qualora questa non debba essere determinata ai sensi della normativa vigente, la potenzialità dell'impianto;
- l'ubicazione e l'estensione dell'area che, all'interno dell'unità produttiva, è utilizzata per le operazioni di messa in riserva finalizzate al recupero dei rifiuti;
- gli estremi del provvedimento di approvazione e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto.

Il D.M. 161/2002 è, inoltre, costituito da tre allegati tecnici:

- *Allegato 1* norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti pericolosi
- *Allegato 2* determinazione delle quantità massime di rifiuti pericolosi destinati al recupero
- *Allegato 3* norme tecniche generali per gli impianti di messa in riserva dei rifiuti pericolosi

L'*allegato 1, suballegato 1*, che individua i rifiuti pericolosi per tipologia e codice dell'Elenco dei rifiuti, provenienza, caratteristiche chimico fisiche e merceologiche, attività di recupero e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti a seguito delle operazioni di recupero, è suddiviso in 7 capitoli così articolati:

1. Metalli non ferrosi
2. Metalli preziosi
3. Scorie di fusione
4. Fanghi
5. Reflui liquidi a carattere inorganico
6. Reflui liquidi a carattere organico
7. Altri rifiuti.

L'*allegato 1, suballegato 2*, fissa i valori limite e le prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero dei rifiuti pericolosi. I valori limite di emissione per gli agenti inquinanti, sono fissati, per i processi a freddo, ai valori minimi contenuti nelle disposizioni nazionali legislative, regolamentari ed amministrative riferite ai cicli di produzione corrispondenti alle attività di recupero ridotti del 30% o, qualora più restrittivi e non si verifichi un aumento del volume delle emissioni, ai valori contenuti nelle autorizzazioni ex D.P.R. 203/88. Il calcolo dei valori limite di emissione per i processi termici, si effettua applicando una formula che tiene conto della percentuale di rifiuto impiegata nel ciclo produttivo rispetto al totale della materia alimentata all'impianto.

Con l'*allegato 2*, come visto precedentemente,

per ogni attività di recupero disciplinata dal decreto, sono state determinate le “quantità massime di rifiuti pericolosi” recuperabili in ogni singolo impianto che sono state fissate, attraverso un apposito studio effettuato dall’ANPA, tenendo conto dell’attuale sistema impiantistico presente sul territorio nazionale.

Tale studio ha permesso di individuare le tipologie di rifiuti pericolosi effettivamente avviati a recupero, vale a dire, quelli per i quali esistono gli impianti di recupero, con una conseguente e significativa diminuzione delle tipologie di rifiuti pericolosi ammessi alle procedure semplificate di recupero, rispetto ad una precedente formulazione del decreto.

L’*allegato 3* definisce le norme tecniche e le modalità operative per gli impianti di messa in riserva dei rifiuti pericolosi e, in particolare:

- dotazioni minime
- organizzazione
- stoccaggio in cumuli
- stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra
- stoccaggio in vasche fuori terra
- bonifica dei contenitori

### 3.5 LE PROCEDURE NELLE AREE DI EMERGENZA RIFIUTI: LE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

In campo ambientale possono verificarsi situazioni di urgente necessità ovvero di emergenza, generate da cause umane o naturali, per fronteggiare le quali il legislatore è stato indotto a costruire un articolato sistema di poteri *extra-ordinem*, affidando la relativa competenza a soggetti pubblici ora centrali, ora regionali, ora comunali.

Dall’impossibilità di ricorrere agli ordinari strumenti giuridici a causa di incombenti situazioni di pericolo, scaturisce, pertanto, l’esigenza di adottare “ordinanze di necessità” che presuppongono la necessità e l’urgenza quali requisiti di legittimità (secondo parte della dottrina) ovvero quali presupposti dell’esistenza dell’ordinanza stessa (secondo altra dottrina).

Il fondamento giuridico di tali provvedimenti deve essere ricercato esclusivamente nella legge che li prevede e che conferisce ad un organo amministrativo il potere di emanarli, derogando, con ciò all’ordinamento giuridico.

Il potere di disporre di un tale provvedimento è sempre discrezionale, ma tale discrezionalità, secondo parte della dottrina nonché secondo autorevole giurisprudenza, “si affievolisce con l’aumentare della gravità dell’emergenza da fronteggiare, diventando allora l’adozione dell’ordinanza un vero e proprio potere-dovere”<sup>7</sup>.

Le ordinanze di necessità ed urgenza sono straordinarie in quanto ad esse è possibile ricorrere solo qualora la situazione di emergenza non possa essere fronteggiata adeguatamente con normali provvedimenti amministrativi.

Tali ordinanze sono atipiche in quanto per la loro emanazione la legge fissa esclusivamente i presupposti (urgenza e necessità), lasciando all’autorità amministrativa ampia discrezionalità circa i contenuti.

La loro efficacia nel tempo è necessariamente limitata in quanto subordinata al perdurare della situazione di pericolo.

Dette ordinanze sono anche definite “contingibili ed urgenti” laddove per *contingente* si intende il fenomeno imprevedibile, temporaneo, accidentale che induce l’autorità ad intervenire se accompagnato dall’*urgenza*, intesa come “assoluta ed indefettibile esigenza di provvedere”<sup>8</sup>.

Principale limite al potere di ordinanza è che tali provvedimenti straordinari non possono comunque derogare a norme costituzionali ovvero a principi generali dell’ordinamento giuridico nonchè disciplinare materie coperte da riserva assoluta di legge.

Dopo aver in breve evidenziato gli elementi generali che caratterizzano le ordinanze contingibili ed urgenti, è necessario focalizzare l’attenzione sullo specifico tema in questione che riguarda in particolare l’ambiente e segnatamente la disciplina sulla gestione dei rifiuti.

Mutuando dalle osservazioni di un’autorevole dottrina<sup>9</sup>, si può affermare che le ordinanze di necessità ed urgenza possono essere oggetto di classificazione sulla base del rispettivo fondamento giuridico (la norma che le prevede) e dei soggetti pubblici cui è affidata la relativa competenza ad emanarle.

In primis, possiamo, certamente, annoverare le ordinanze contingibili emanate ai sensi dell’art. 13 del D.lvo 22/97, per affrontare “situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere (...) per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti (...)”.

Competenti ad emanare tali ordinanze è il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia o il Sindaco.

Un secondo tipo di ordinanze di necessità ed urgenza è affidato alla competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile, quando si verificano specifiche situazioni ambientali nel contesto di situazioni di emergenza e di pubblica calamità (art. 5, L. 225/1992).

Al verificarsi di tali eventi calamitosi il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza determinandone la durata e l’estensione territoriale.

Un terzo tipo di ordinanze di natura cautelare è demandato al Ministro dell’ambiente qualora ricorrano i presupposti del rischio di “grave danno ecologico” e della “mancata attuazione od inosservanza da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell’ambiente” (art. 8, comma 3, L. 349/1986).

<sup>7</sup> V. C.M.Grillo, Tutela dell’ambiente: ordinanze contingibili ed urgenti e potere di controllo del giudice, su Rivista ambiente 11/2001, p. 1136.

<sup>8</sup> Sul punto v. C.M.Grillo, op.cit., p. 1134.

<sup>9</sup> P.Dell’Anno, Manuale di diritto ambientale, Cedam 2000, p. 198.

Passando ora ad esaminare, in particolare, le ordinanze di necessità nella gestione dei rifiuti si deve, a tal scopo, far riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del D.lvo 22/97.

Detta norma attribuisce tale facoltà al Presidente della Giunta regionale, al Presidente della provincia ed al Sindaco, "nell'ambito delle rispettive competenze" e ne individua i relativi presupposti che vanno ricercati nel:

- verificarsi di situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente cui non si possa altrimenti provvedere;
- inevitabilità di ricorrere a "speciali forme di gestione dei rifiuti";
- limitazione nel tempo del provvedimento straordinario.

Ed inoltre, quale requisito di legittimità relativo all'aspetto funzionale dell'ordinanza, ovvero alla sua finalità istituzionale, essa deve garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Per quanto concerne i requisiti di legittimità connessi al contenuto dell'ordinanza questa deve indicare specificatamente le norme cui si intende derogare.

Viene dalla norma tuttavia evidenziato che va "fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza". L'ordinanza non può, pertanto, derogare a norme di tale natura.

Per quanto riguarda, infine, i requisiti di legittimità attinenti alla forma, l'ordinanza deve essere adottata tenendo conto del parere obbligatorio degli organi tecnici o tecnici-sanitari, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Ulteriore requisito di legittimità formale è rappresentato dalla presenza di una "motivazione adeguata", che renda conto dei presupposti concreti dell'ordinanza stessa<sup>10</sup>.

Sussiste, inoltre, l'obbligo, in capo all'autorità legittimata ad adottarli, di comunicare i provvedimenti contingibili ed urgenti al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministro della salute ed al Presidente della regione entro tre giorni dall'emissione.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 13, dette ordinanze hanno un'efficacia "per un periodo non superiore ai sei mesi".

La bontà di tale disposto che mira evidentemente a limitare l'uso eccessivo che di tale rimedio è stato fatto in passato è, per così dire, vanificata da quanto previsto al comma 4, che consente la reiterazione dell'ordinanza "per più di due volte" senza fissare a tale proposito particolari condizioni ovvero specifici limiti e che, altresì, consente al Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente di adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze anche oltre i predetti termini "qualora ricorrano comprovate necessità".

Tale disposizione sembra, di fatto, vanificare la

regola del limite temporale assegnato alle ordinanze, fissata dallo stesso legislatore al comma 1, ammettendo, pertanto, sulla base della sussistenza di un requisito formulato in termini assai generici e vaghi ("comprovate necessità"), la possibilità di prevedere ordinanze con efficacia temporale sostanzialmente indeterminata ed indeterminabile a priori, svincolandola, pertanto, dai limiti temporali generalmente ammessi.

A tale proposito, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che la deroga alle disposizioni vigenti "proprio perché consegue ad una situazione eccezionale, non può permanere *sine die*, ma deve essere necessariamente limitata nel tempo, cioè alla persistenza della menzionata situazione".<sup>11</sup>

A fronte di tale indirizzo è stato affermato<sup>12</sup> che il presupposto di temporaneità del provvedimento straordinario "può essere soddisfatto anche attraverso l'apposizione di un termine *incertus quando*, purché si tratti di un termine serio e ragionevole".

L'art. 13, comma 2, prescrive, infine, che entro centoventi giorni dalla ordinanza, il Presidente della Giunta regionale adotti e promuova le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti.

In caso di inutile decorso del termine ovvero di inerzia da parte della regione, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può, in caso di protrazione dell'inerzia, attivare i poteri sostitutivi nei confronti della regione inadempiente adottando esso stesso "tutte le iniziative necessarie ai predetti fini" (art. 13, comma 2).

### 3.6 LE DISPOSIZIONI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEL SETTORE DEI RIFIUTI EMANATE NELLE REGIONI IN REGIME DI EMERGENZA

#### Regione Calabria

Con DPCM 12/9/1997, sulla base dell'art. 5 della L 225/1992 istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, viene dichiarato lo stato di emergenza nella regione Calabria a causa della situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani.

Con l'ordinanza del 21/10/1997, n. 2696 vengono disposti interventi urgenti per fronteggiare la situazione d'emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani in tale regione, e viene nominato Commissario delegato il Presidente della Regione, con il compito di predisporre un piano di interventi di emergenza e provvedere alla realizzazione degli stessi.

Ai fini del superamento dell'emergenza il Commissario delegato dispone, in ciascun comune, della raccolta differenziata con l'obiettivo di raggiungere il 10% entro il 30 giugno 1998 ed il 35 % nei successivi due anni; la raccolta differenziata a carico dei

<sup>10</sup> In questo senso v. Cass. Pen., sez. III, sent. n. 12692 del 02/12/1998.

<sup>11</sup> Cass. Pen., sez. III, n. 9157 del 17/07/1997.

<sup>12</sup> Cass. Pen., sez. III, n. 3257, del 16/12/1997.

consorzi obbligatori per il recupero degli imballaggi, per gli oli usati e le batterie, la realizzazione all'interno dei singoli bacini provinciali, degli impianti di selezione e preparazione di carta, plastica, vetro, metalli, legno, degli impianti di produzione di CdR e di compost.

Con l'ordinanza del 30/11/1998, n. 2881, i poteri conferiti al Commissario delegato vengono estesi alla gestione dei rifiuti speciali e pericolosi ed alla bonifica dei siti industriali.

Tale ordinanza dispone, inoltre, che la tariffa per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani venga fissata in misura maggiorata per quei comuni che non abbiano realizzato, nel proprio territorio ed entro un certo termine, determinati obiettivi di raccolta differenziata (art. 2, comma 2).

Con l'ordinanza del 31/5/1999, n. 2984, viene prorogato lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 1999, poi ulteriormente prorogato (con il DPCM 29/12/1999, e con il DPCM 16/6/2000), sino a giungere, con il DPCM 14/1/2002, al 31/12/2002.

L'ordinanza del 31/5/1999 n. 2984 fissa gli obiettivi di raccolta differenziata cui la gestione commissariale deve tendere (art. 2).

Con l'ordinanza 6/7/2000, n. 3062, vengono integrati i poteri conferiti al Commissario delegato dalle precedenti ordinanze.

In particolare viene assegnato al Commissario il compito di predisporre il piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate; di adeguare il programma di interventi di emergenza; di disporre un contributo a carico dei comuni conferitori di RU ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e degli impianti dedicati di utilizzazione del CdR; di disporre, a carico dei soggetti gestori di discariche, la riduzione e successivamente il divieto di conferimento di qualsiasi tipo di imballaggio, della sostanza organica, dei rifiuti inerti, dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli, dei rifiuti assimilati ed assimilabili sottoposti a procedure semplificate di recupero, in relazione allo sviluppo della raccolta differenziata; di approvare, in materia di bonifiche, i provvedimenti necessari all'avvio degli interventi di bonifica e ripristino ambientale tra cui le misure di messa in sicurezza, i piani di caratterizzazione, i progetti preliminari e definitivi. (artt. 1, 3, 4).

In forza dell'ordinanza 20/2/2001, n. 3106 (come modificata dall'ord. 3185 del 22/3/2002), il Commissario delegato fissa un deposito cauzionale per le attività commerciali a carico degli utilizzatori, finalizzata a favorire il riciclo degli imballaggi e stabilisce le modalità della cauzione e gli obiettivi di raccolta per le singole categorie di imballaggi al fine di raggiungere l'obiettivo del 50% di recupero entro il 31/12/2002.

Il Commissario delegato, inoltre, definisce ed attua le misure necessarie per la bonifica dell'area industriale Pertusola sud di Crotone (Ord. 7/5/2001, n. 3132 e Ord. 1/10/2001, n. 31249).

Da ultimo, l'ordinanza 22/3/2002, n. 3185, introduce alcuni elementi di modifica alle precedenti ordinanze e definisce talune disposizioni finanziarie.

In particolare, il Commissario delegato è tenuto ad attuare gli interventi contenuti nel piano di gestione dei rifiuti ed a fissare un deposito cauzionale per le attività commerciali a carico degli utilizzatori, al fine di favorire il riciclo degli imballaggi. Il Commissario definisce, inoltre, con ordinanza le modalità della suddetta cauzione nonché gli obiettivi della raccolta per le singole categorie di imballaggi al fine di raggiungere l'obiettivo del 50% di recupero entro il 31/12/2002.

#### *Regione Campania*

La gestione commissariale sui rifiuti trae origine dalla dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti deliberata, sulla base del più volte citato art. 5 della L 225/1992, dal Consiglio dei Ministri in data 11/2/1994.

Lo stato di emergenza viene successivamente prorogato sino al 31/12/2000 dal DPCM 3/12/1999, ed infine, sino al 31/12/2002 dal DPCM 15/12/2000.

Stante la grave situazione di grave rischio igienico-ambientale venutasi a creare nella regione Campania a causa della chiusura o saturazione delle discariche nel territorio campano, viene emanata l'ordinanza 11/2/1994 del Presidente del Consiglio dei Ministri, in forza della quale il Commissario di governo della regione Campania, Prefetto di Napoli, viene delegato ad attivare gli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza verificatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio campano.

Sono ricompresi nell'ambito delle attribuzioni conferite con la delega al Commissario (ordinanze 11/2/1994, 31/3/1994), i poteri di ordinare ai sindaci di attuare la raccolta differenziata per ridurre i quantitativi di rifiuti urbani destinati allo smaltimento; di ordinare ai consorzi obbligatori per il recupero degli imballaggi per liquidi in vetro, plastica e metallo, di raccogliere ed avviare a recupero i contenitori medesimi; di prorogare i termini di efficacia di provvedimenti amministrativi regionali, di disporre ulteriori conferimenti mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea di aree presso impianti già autorizzati; di requisire complessi aziendali per l'esercizio dell'attività di smaltimento di rifiuti urbani; di requisire impianti i cui limiti quantitativi già autorizzati risultino esauriti attribuendone la gestione ad enti pubblici; di identificare nuovi impianti da attivare nella fase di emergenza; di disporre l'esecuzione di nuovi impianti approvando progetti, provvedendo a occupazioni d'urgenza ed espropri, eseguendo opere, autorizzando l'esercizio e affidandone la titolarità ad enti pubblici; di disporre per gli impianti esistenti la messa in sicurezza e la bonifica a carico dei soggetti messi in mora.

Con l'ordinanza 18/3/1996, con cui viene nominato quale Commissario straordinario il Presidente della Giunta regionale della Campania, vengono previsti gli interventi necessari per superare l'emergenza e viene disposto che gli interventi specifici vengano compresi in un Piano di emergenza da elaborare, a cura del Commissario delegato, entro il 12/3/1996.

Detto piano, elaborato il 31/12/1996 e promulgato il 14/7/1997, ha subito successive modificazioni a causa delle innovazioni legislative intervenute successivamente (v. D.lvo 22/97).

Di conseguenza, in ottemperanza a tale nuova disciplina, sono stati affidati al Commissario di Governo i compiti di realizzare impianti definitivi, di recupero di materie, combustibili ed energia dai rifiuti. A tale obiettivo sono stati correlati, in quanto ad esso propedeutici, quelli di realizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti e quelli connessi di incentivazioni per il sistema del trasporto dei rifiuti e di fissazione delle tariffe nonché quello di messa in sicurezza di discariche, anche abusive (ordinanza 31/3/1998).

Quest'ultima ordinanza inserisce, infine, nelle attività di emergenza rilevanti interventi di bonifica ambientale.

Successivamente, l'ordinanza 25/2/1999, n. 2948, definisce le categorie di rifiuti da differenziare (carta, plastica, vetro, metallo, legno, frazioni umide dei rifiuti urbani, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ingombranti, beni durevoli di uso domestico, imballaggi primari, secondari e terziari) e prescrive l'obbligo di realizzare in ogni comune piazzole di stoccaggio fissando i progressivi termini e livelli di raccolta.

Viene inoltre precisata la necessità di adeguare ovvero realizzare distinti impianti per la selezione e preparazione di carta, plastica, vetro, metalli, legno, per la produzione di compost da frazione organica selezionata da rifiuti urbani, per il recupero degli inerti e di beni durevoli di uso domestico, per il trattamento dei rifiuti ingombranti e per la produzione di combustibili derivati dai rifiuti (artt. 2 e 3).

Tale ordinanza prevede, inoltre, l'incentivazione del sistema di trasporto dei rifiuti agli impianti, l'incentivazione del settore industriale per il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti e la fissazione di tariffe per il conferimento in discarica da parte dei comuni e per il conferimento agli impianti industriali di produzione di combustibile in misura maggiorata per i soggetti che non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di raccolta differenziata fissati dalla legge (art. 5).

La suddetta ordinanza n. 2948, estende, inoltre gli interventi di bonifica ambientale alla bonifica di ulteriori siti industriali contaminati, alla bonifica di aree litorali ed ad attività di risanamento ambientale, igienico-sanitario, idrogeologico e di regimazione idraulica.

Gli interventi di bonifica, affidati al Commissario delegato, Presidente della regione Campania, sono stati successivamente estesi ai siti inquinati dalla presenza di amianto (ord. 21/10/1999, n. 3011, art. 2).

Al Commissario delegato è, inoltre, affidato il compito di predisporre un piano di recupero ambientale nel territorio della provincia di Caserta, compromesso dall'attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dismesse, di progettare e realizzare gli interventi di disinquinamento, ricomposizione ambientale prevedendo oneri a carico dei proprietari dei suoli e degli esercenti che hanno posto in essere attività estrattiva per cave abusive o dismesse (ord. 21/10/1999, n. 3011, art. 4, come sostituito

dall'art. 11, comma 1 dell'ord. 22/12/2000, n. 3100).

Con la medesima ordinanza viene disposto che in attesa della messa in esercizio degli impianti di produzione del CdR e nel caso di chiusura definitiva delle discariche in esercizio, i prefetti delle province provvedono al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti urbani che residuano dalla raccolta differenziata secondo le modalità indicate dall'ordinanza stessa (art. 5, comma 1).

In caso di mancata realizzazione di tali attività il prefetto di Napoli delegato può disporre la realizzazione di impianti di stoccaggio definitivo della frazione secca di rifiuti urbani con provvedimento costituente dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere (art. 5, comma 5).

Nelle more della realizzazione dei predetti interventi di cui all'art. 5, comma 5 della citata ordinanza n. 3100, la successiva ordinanza 12/3/2001, n. 3111, autorizza il Commissario delegato a stipulare accordi con altre regioni per lo smaltimento dei rifiuti urbani della Campania nei territori di loro competenza.

Con l'ordinanza 21/12/1999, n. 3032, viene disposto un contributo a favore dei comuni sedi di impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e degli impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti per la produzione di energia (art. 2, comma 4).

Al fine di ridurre il quantitativo dei rifiuti da avviare al sistema di smaltimento definitivo il Commissario delegato è autorizzato ad accelerare l'attività di raccolta differenziata predisponendo e realizzando direttamente i progetti, acquisendo i mezzi necessari e subentrando nell'affidamento del servizio ai comuni inadempienti (ord. 21/12/1999, n. 3032, art. 4).

L'ultima ordinanza in ordine di tempo, la n. 3119 del 27/3/2001, nel prendere atto dell'aggravarsi della situazione di emergenza nel territorio della regione Campania in ordine allo smaltimento dei rifiuti, assegna ai prefetti delle province campane, poteri *extra ordinem*, consentendo loro di individuare con urgenza i siti di proprietà pubblica o privata idonei all'immediato conferimento e stoccaggio temporaneo di rifiuti urbani e di provvedere direttamente al rilascio della relativa autorizzazione ex art. 13 del D.lvo 22/97.

#### Regione Lazio

La consapevolezza che il sistema infrastrutturale di smaltimento di rifiuti esistente (discariche, impianti per il trattamento dei rifiuti e sistema della raccolta differenziata) si sarebbe rivelato insufficiente rispetto alle quantità di rifiuti che sarebbero stati prodotti nel territorio della città di Roma e provincia in occasione del Giubileo, ha determinato la necessità di predisporre misure di emergenza.

Lo stato di emergenza in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, è stato, pertanto, dichiarato con DPCM 19/2/1999 fino al 31/12/2000, successivamente prorogato dal DPCM 15/12/2000, e da ultimo dal DPCM 14/1/2002, sino al 31/12/2002.

Analogamente, con il DPCM 24/5/2002, è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo sino al 31/12/2002.

Con l'ordinanza 23/6/1999, n. 2992, il Presidente della regione Lazio viene nominato Commissario delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza (art. 1).

La citata ordinanza individua i contenuti che dovrà possedere il piano di emergenza con particolare riferimento alla definizione delle quantità di rifiuti urbani, assimilati ed assimilabili prodotti in ciascun sub-ambito; alla identificazione degli obiettivi di raccolta differenziata, del numero e della localizzazione degli impianti di valorizzazione nonché degli impianti per la produzione di combustibile, e degli impianti dedicati per l'utilizzazione del combustibile derivante dalla frazione urbani ed assimilabili; alla definizione delle modalità per ottimizzare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti; la previsione del fabbisogno delle discariche; la garanzia che l'intera gestione dei rifiuti avvenga all'interno della singola provincia e che il recupero energetico del combustibile derivato dalla frazione residuale dei rifiuti urbani e dai rifiuti assimilati avvenga all'interno della regione; la previsione dei tempi e dei modi per il rientro nella gestione ordinaria (art. 2).

Ai sensi dell'art. 3, il Commissario delegato, ai fini del superamento dell'emergenza, è tenuto a promuovere una serie di interventi tra cui la raccolta differenziata al fine di conseguire gli obiettivi ed attuare gli adempimenti previsti dal D.lvo 22/97, l'adeguamento ovvero la realizzazione degli impianti di selezione e preparazione di carta, plastica, vetro, metalli, legno, degli impianti per la produzione di compost da frazione organica selezionata da rifiuti urbani, degli impianti di trattamento dei rifiuti ingombranti, nonché degli impianti per il recupero dei beni durevoli per uso domestico e degli impianti per il trattamento dei rifiuti urbani per la produzione di CdR.

Nelle more dell'attuazione della raccolta differenziata e della realizzazione e messa in esercizio degli impianti di recupero, il Commissario delegato deve promuovere l'adeguamento ovvero la realizzazione delle discariche necessarie per fronteggiare l'emergenza (art. 3, punto 1.14).

In ordine al sistema tariffario, tale ordinanza prevede una maggiorazione della tariffa per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani provenienti da comuni che non abbiano realizzato entro un certo termine la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciclaggio di determinate tipologie di rifiuti (art. 8).

L'ordinanza 28/2/2001, n. 3109, detta ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di crisi nel settore dello smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento agli obblighi assegnati al CONAI al quale è, tra l'altro, fatto obbligo di ricevere gli imballaggi primari, secondari e terziari nonché le frazioni valorizzabili di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi (art. 3).

Tale ordinanza, inoltre, assegna al Commissario delegato il compito di disporre, nelle more della realizzazione e della messa in esercizio degli impianti di utilizzazione del combustibile da rifiuto, la realizzazione di impianti di stoccaggio, anche definitivi, della frazione secca dei rifiuti urbani che residuano dalla raccolta differenziata.

#### *Regione Puglia*

Con il DPCM 8/11/1994 viene, per la prima volta decretato lo stato di emergenza ambientale nella regione Puglia, con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti urbani.

Lo stato di emergenza reiterato più volte, è stato da ultimo prorogato fino al 31/12/2002, dal DPCM 21/12/2001.

L'ordinanza 8/11/1994 definisce i primi interventi per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nella regione Puglia.

A tal fine al Prefetto di Bari, in qualità di Commissario delegato ad attivare e realizzare gli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza nel settore dei "rifiuti urbani", viene demandato il compito di predisporre il programma degli interventi da approntare (art. 1).

La citata ordinanza conferisce, pertanto al Commissario delegato il potere di ordinare ai sindaci di attivare la raccolta differenziata di determinate tipologie di rifiuti, di disporre il divieto di conferimento in discarica di determinate tipologie di rifiuti suscettibili di valorizzazione anche energetica, di favorire la realizzazione di impianti di recupero di energia e di materie (art. 3).

Con l'ordinanza 4/1/1995, vengono introdotte alcune modificazioni all'ordinanza 8/11/1994 ed in particolare viene esteso l'ambito degli interventi di emergenza anche allo smaltimento di rifiuti "speciali, assimilabili agli urbani e industriali, tossici e nocivi e ospedalieri".

L'ordinanza 27/6/1996, n. 2450, attribuisce al Presidente della regione Puglia il ruolo di Commissario delegato con il compito di predisporre un piano di interventi urgenti teso a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani (art. 1).

Vengono, pertanto, definiti i contenuti del suddetto piano relativamente agli obblighi a carico dei comuni e dei consorzi obbligatori per il recupero degli imballaggi, di attivare rispettivamente la raccolta differenziata e di provvedere alla raccolta e recupero dei contenitori (art. 2).

Con successiva ordinanza del 30/4/1997, n. 2557, vengono dettate ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza nella regione.

L'ordinanza 31/3/1998, n. 2776, proroga i poteri conferiti al Commissario delegato con la precedente ordinanza n. 2557 cui vengono apportate talune modifiche (art. 1).

Con l'ordinanza 31/5/1999, n. 2985, sono ulteriormente prorogati sino al 31/12/1999, i poteri attribuiti al Commissario delegato, il quale dispone la realizzazione della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli, legno, della frazione umi-

da dei rifiuti urbani, in modo da conseguire gli obiettivi fissati dal D.lvo 22/97, entro i termini fissati dalla legge; l'attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli di uso domestico, nonché degli imballaggi primari; la realizzazione di piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente; l'adeguamento ovvero la realizzazione degli impianti di selezione e preparazione di carta, plastica, vetro, metalli, legno nonché degli impianti per la produzione di compost, degli impianti di recupero di inerti e di beni durevoli per uso domestico, degli impianti di trattamento dei rifiuti ingombranti; l'adozione di misure per favorire il riciclaggio e il recupero da parte del sistema industriale; l'adeguamento ovvero la realizzazione delle discariche necessarie a fronteggiare l'emergenza, nelle more dell'attuazione della raccolta differenziata e della realizzazione e messa in esercizio degli impianti di recupero; la chiusura, la messa in sicurezza e gli interventi di post gestione delle discariche.

L'ordinanza 3/3/2000, n. 3045, attribuisce nuovamente al Prefetto di Bari il ruolo di Commissario delegato, conferendogli i poteri per la gestione dell'emergenza rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati nella regione Puglia, già attribuiti al Presidente della Giunta regionale a cui, pertanto, subentra.

Con tale ordinanza vengono, ribaditi i poteri nonché le priorità dell'intervento commissariale (art. 2).

Stante il permanere della situazione di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti, viene emanata l'ordinanza 4/8/2000, n. 3077, successivamente modificata dall'ordinanza 22/3/2002, n. 3184, con la quale il Presidente della regione Puglia è, di nuovo, nominato Commissario delegato, subentrando in tutte le attività poste in essere dalla precedente gestione commissariale del Prefetto di Bari (v. ord. 3/3/2000, n. 3045).

Il Commissario delegato definisce il piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate.

Tale ordinanza introduce, inoltre talune sostanziali modifiche alla precedente ordinanza del 31/3/1998, n. 2776, relativamente a quanto disposto in materia di bonifiche dei siti inquinati, delle discariche autorizzate e non più attive, delle aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive, e dei siti contaminati da amianto, attribuendo al Commissario delegato, in caso di inadempienza dei comuni e della regione, i poteri necessari per predisporre gli interventi di bonifica (art. 2).

Tale ordinanza prevede, a partire dal 1/6/2002, una maggiorazione della tariffa per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani provenienti da comuni che non abbiano osservato, nei tempi e modi fissati dalla legge, gli adempimenti in materia di raccolta differenziata (art. 3).

#### *Regione Sicilia*

Con DPCM 22/1/1999 viene dichiarato lo stato di emergenza nella regione Sicilia, al fine di fronteggiare la situazione di crisi generatasi in materia di gestione dei rifiuti urbani.

Successivamente, il DPCM 16/12/1999 estende lo stato di emergenza anche al sistema dei rifiuti speciali, pericolosi ed alla materia di bonifica e risanamento ambientali.

Tale situazione di emergenza viene, da ultimo prorogata sino al 31/12/2004, dal DPCM 14/1/2002.

Con l'ordinanza 31/5/1999, n. 2983 vengono definiti i primi interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Siciliana.

Con tale provvedimento il Presidente della regione viene nominato Commissario delegato per la predisposizione del piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate, di un piano di interventi di emergenza per la gestione dei rifiuti urbani nonché per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza (art. 1).

A tale ordinanza è seguita l'ordinanza 31/3/2000, n. 3048 che ha dettato ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza e l'ordinanza 21/7/2000, n. 3072 che all'art. 2 ha posticipato i termini per il conseguimento degli obiettivi della raccolta differenziata, e che ha, inoltre fissato nuovi adempimenti a carico del CONAI, modificando, pertanto l'ordinanza del 31/5/1999, n. 2983.

Successivamente, quest'ultima ordinanza (n. 2983 del 31/5/1999) è stata ulteriormente integrata e modificata dall'ordinanza 25/5/2001, n. 3136, e da ultimo, dall'ordinanza 22/3/2002, n. 3190, che ha dettato ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque.

In sostanza l'ordinanza n. 2983 del 1999, così come definitivamente modificata ed integrata, ha individuato i contenuti cui deve uniformarsi il piano di emergenza.

Esso deve, in particolare, definire le quantità dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e di quelli assimilabili prodotti in ciascun ambito provinciale; identificare in ciascun ambito, gli obiettivi specifici minimi di raccolta differenziata, nel rispetto dei tempi e di quanto fissato dal D.lvo 22/97, nonché il numero e la localizzazione degli impianti di valorizzazione delle frazioni umide; definire le modalità per ottimizzare la raccolta ed il trasporto nonché per assicurare la valorizzazione energetica della frazione residuale dei rifiuti rispetto alla raccolta differenziata; determinare la localizzazione degli impianti per la produzione di combustibile derivante dalla frazione residuale dei rifiuti urbani, nonché il numero ed i criteri per la localizzazione degli impianti di trattamento della frazione residuale e di quelli di termovalorizzazione dei rifiuti urbani ed assimilati; identificare, in ciascun ambito provinciale, il fabbisogno delle discariche; assicurare che l'intera gestione avvenga all'interno delle singole province salvo talune eccezioni; prevedere i tempi e le modalità per il rientro nella gestione ordinaria (art. 2).

Il Commissario delegato promuove ed organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 23 del D.lvo 22/97 in ciascun ambito territoriale ottimale (art. 2 bis) e dispone la realizzazione della raccolta differenziata al fine di conseguire entro il 31/12/2003 l'obiettivo del 15% ed entro il 31/12/2005, l'obiettivo del 25%, nonché della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti inerti e dei beni durevoli di uso domestico, subentrando, fino al termine dello stato di emergenza, nell'affidamento del servizio ai comuni (art. 3).

Il Commissario dispone, inoltre, la realizzazione di piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente nonché la realizzazione ovvero adeguamento degli impianti di selezione e preparazione di carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, degli impianti per la produzione di compost, degli impianti di trattamento dei rifiuti ingombranti e degli impianti per il recupero dei beni durevoli di uso domestico (art. 3).

Il Commissario dispone, inoltre, l'adozione di misure per favorire il riciclaggio ed il recupero da parte del sistema industriale nonché la realizzazione di impianti per la termovalorizzazione con produzione di energia e/o calore per l'utilizzazione della frazione residuale dei rifiuti (art. 3).

Sono, infine fissati taluni adempimenti a carico del CONAI.

L'art. 4 dell'ordinanza in oggetto, conferisce, inoltre al Commissario delegato il potere di stipulare convenzioni, per la durata massima di 20 anni, per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata con operatori economici che si impegnino, dal 31/3/2004, a trattare in appositi impianti la frazione residuale dei rifiuti e a utilizzarla in impianti di termovalorizzazione con recupero di energia.

Per l'eventuale quota residua di rifiuti, il Commissario stipula analoghe convenzioni per la realizzazione di impianti dedicati alla termovalorizzazione, da porre in esercizio entro il 31/12/2005.

In caso di inadempimento alle disposizioni in materia di bonifica dei siti inquinati, da parte degli uffici competenti, il Commissario delegato può emettere provvedimenti in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'art. 17 del D.lvo 22/97 (art. 6).

### 3.7 STATO DI ATTUAZIONE DELLE ORDINANZE COMMISSARIALI

L'analisi della situazione nelle regioni in regime di emergenza rifiuti deve tenere conto dei contenuti dei provvedimenti presi a livello centrale dall'amministrazione statale, principalmente in merito all'assegnazione dei compiti che sono stati progressivamente affidati ai Commissari delegati.

Il primo elemento di riflessione è rappresentato dalle differenti date di inizio del regime di emergenza, che in Campania viene dichiarato l'11 febbraio 1994, in Puglia l'8 novembre del medesimo anno, in Calabria il 12 settembre 1997 e in Sicilia il 22 gen-

naio 1999. Pertanto, alla data di presentazione della presente relazione, in Campania sono circa nove gli anni intercorsi dal primo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Puglia otto, cinque in Calabria, e poco meno di quattro in Sicilia.

Un secondo elemento di differenziazione riguarda il contenuto stesso delle Ordinanze e, soprattutto, i compiti ed i poteri assegnati ai Commissari per la realizzazione della gestione integrata dei rifiuti.

In Campania, per esempio, soltanto nell'ordinanza 18/3/96 (cioè, due anni dopo la dichiarazione dello stato di emergenza) è previsto che gli interventi specifici vengano ricompresi in un Piano di emergenza da elaborare a cura del Commissario delegato. Il piano è stato adottato il 14 luglio 1997, ma una sua revisione si è resa necessaria alla luce della contemporanea emanazione del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22. Il 31 marzo 1998 sono stati affidati al Commissario i compiti di realizzare impianti definitivi di recupero di materia ed energia dai rifiuti, nonché l'attuazione della raccolta differenziata, l'incentivazione per il sistema di trasporto e la fissazione delle tariffe. Con l'ordinanza 21/12/99 n.3032 il Commissario delegato è stato autorizzato ad accelerare l'attività di raccolta differenziata predisponendo e realizzando direttamente i progetti, acquisendo i mezzi necessari e subentrando all'affidamento del servizio ai comuni inadempienti.

Un processo analogo è riscontrabile anche in Calabria (dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono trascorsi circa tre anni prima che al Commissario siano stati assegnati poteri di intervento diretto su ciascuna fase della gestione integrata) e in Puglia (quattro anni e mezzo dal primo DPCM dell'8 novembre 1994), mentre in Sicilia il processo è apparso più rapido.

Questi dati suggerirebbero che, ai fini di una valutazione delle attività delle strutture commissariali per la realizzazione della gestione integrata dei rifiuti, l'arco temporale da prendere in considerazione potrebbe essere, rispettivamente, quattro anni e mezzo per la Campania, due anni per la Calabria, tre anni e mezzo per la Puglia e circa due e mezzo per la Sicilia, cioè meno lungo della durata effettiva del regime di emergenza.

Sembra, infatti, che in ciascun caso si possa dividere il periodo dell'emergenza almeno in due fasi: la prima risponderebbe unicamente alla necessità di fronteggiare una situazione di emergenza conclamata, la seconda riguarderebbe, invece, l'affidamento delle competenze a chi governa il territorio attraverso l'emanazione, da parte dell'amministrazione centrale, di atti volti a promuovere la gestione integrata dei rifiuti.

Tale valutazione, se ritenuta corretta, sembrerebbe estendersi anche alle diverse configurazioni commissariali che si sono venute a delineare nel corso delle emergenze; da questo punto di vista, può essere rilevato che, almeno nel caso delle dichiarazioni di emergenza più vecchie (Campania e Puglia), in prima istanza siano i prefetti rispettivamente di Napoli e di Bari – cioè, i rappresentanti in loco dell'amministrazione centrale dello Stato – ad essere indivi-

duati quali affidatari del compito di fronteggiare le situazioni di emergenza, mentre, in seguito, siano i Presidenti delle Regioni (in qualità di Commissari) ad essere investiti dei compiti di pianificazione e realizzazione della gestione integrata dei rifiuti.

Nei casi più recenti (Calabria e Sicilia) il primo passaggio viene saltato, anche se con conseguenze differenti.

A tal proposito si propone il confronto tra i provvedimenti di emergenza e le ordinanze di attuazione in Sicilia, dove le determinazioni del provvedimento successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza sono già indirizzate alla predisposizione degli atti necessari a definire sul territorio il sistema di gestione integrata dei rifiuti.

Sicilia: Provvedimenti di emergenza		Sicilia: Attuazione sul territorio	
Data	Disposizioni	Provvedimenti commissariali di riferimento	Oggetto
31.05.99	Predisposizione e adozione del piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all'art.22 della Legge 5 febbraio 1997, n.22, di un piano di interventi di emergenza per la gestione dei rifiuti urbani nonché per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione d'emergenza.	O.C.26.07.00, N.159	Schema di regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.
		D.C. 25.07.00, n.150	Approvazione del Piano degli Interventi per l'emergenza Rifiuti
		O.C. 29.12.00, n.250	Regolamento per la realizzazione delle discariche di rsu e degli allegati tecnici inerenti la gestione ordinaria, il post-mortem e la messa in sicurezza.
		O.C.19.04.01, n.280	A.T.O. e Sub A.T.O. per la frazione secca e umida dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.
		O.C.07.12.01, n.1050	Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti.
		O.C.29.05.02, n.425	Piano per il settore dei centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
		O.C.29.05.02, n.426	Linee guida per la progettazione degli impianti di compostaggio.
		O.C.29.05.02, n.427	Documento d'indirizzo per la gestione dei rifiuti inerti e relativi allegati tecnici.
		O.C.11.06.02, n.488	Linee guida per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Analogo a quello siciliano è l'iter posto in essere dalla dichiarazione dello stato di emergenza nella provincia di Roma (DPCM 19/2/1999) che nel maggio del 2002 è stato esteso all'intero territorio del Lazio, che fin dall'inizio pone obiettivi di gestione integrata dei rifiuti.

Nei due casi, siciliano e laziale, la dichiarazione dello stato di emergenza sembra concepita per accelerare, attraverso i poteri straordinari affidati ai Commissari, le procedure di realizzazione della gestione integrata dei rifiuti.

Al contrario, in Campania, Puglia e Calabria sembra, invece, che sia venuta configurandosi una risposta duale alla soluzione delle emergenze: ai Commissari delegati si è chiesto prima di assumere le iniziative per fronteggiare *tout court* lo stato di emergenza e successivamente sono stati affidati loro i poteri necessari per predisporre gli atti utili al passaggio delle competenze agli enti territoriali.

La distinzione avrà effetti sulla capacità di completare, positivamente e in tempi ragionevolmente congrui, il percorso che condurrà all'uscita dallo stato di emergenza.

La coniugazione della durata dello stato di emer-

genza con l'affidamento dei compiti - e dei poteri per attuarli - ai Commissari va implementata con le scelte operate da ciascuna struttura commissariale.

Si può, infatti, osservare come le diverse strutture commissariali abbiano operato ciascuna con un approccio originale: in Sicilia, i provvedimenti commissariali sono principalmente tesi a fornire gli strumenti amministrativi e tecnico-operativi per "formare" gli amministratori locali all'assolvimento ottimale e su base omogenea degli adempimenti necessari a pianificare e realizzare la gestione integrata dei rifiuti; in Campania, la prima attenzione sembra volta maggiormente a risolvere la questione del destino finale dei rifiuti, che nel vigente indirizzo normativo, trova una sintesi nella realizzazione di impianti dedicati alla selezione, alla produzione di combustibile derivato dai rifiuti, alla raccolta differenziata, al compostaggio, all'incenerimento con recupero energetico; in Calabria, sembra prevalere il principio della pianificazione complessiva, sia nei processi di concentrazione delle gestioni, sia nel sistema dei due "impianti tecnologici" situati a sud e a nord della regione; in Puglia, l'opzione che informa l'attività della struttura commissariale sembra

essere quella di un sistema impiantistico parcellizzato sul territorio, derivato da una laboriosa fase preparatoria.

Una prima valutazione sull'efficacia delle misure intraprese dalle gestioni commissariali può essere condotta sulla base dei dati che nell'estate 2002 sono stati oggetto di comunicazione alla Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti da parte delle strutture commissariali di Campania,

Calabria e Puglia. Va rilevato che i dati sulle raccolte differenziate forniti in tale occasione sono da considerarsi esclusivamente come indicatori di un processo, non essendo ancora validati secondo gli standard utilizzati dall'APAT nella redazione del *Rapporto rifiuti 2002*.

In generale, tutti i dati sembrano segnalare un miglioramento delle performance delle gestioni commissariali.

## CAMPANIA

Situazione impiantistica - Impianti di compostaggio			
N°	Località	Provincia	Caratteristiche e stato di attuazione
01	Polla	Salerno	Potenzialità: 6.000 t/a Lavori terminati a 01.02 Prossima messa in esercizio
02	Teora	Avellino	Potenzialità: 6.000 t/a Lavori in fase conclusiva Collaudo parziale della tecnologia 23.05.02 Prossima messa in esercizio
03	Molinara	Benevento	Potenzialità: 6.000 t/a Contratto registrato 05.02 Prossima apertura del cantiere
04	Cava dei Tirreni	Salerno	Potenzialità: 6.000 t/a Lavori mai iniziati per richiesta delocalizzazione dell'area
05	Santa Maria Capuavetere	Caserta	Potenzialità: 6.000 t/a Importo finanziato
06	Ischia	Napoli	Potenzialità: 6.000 t/a Affidamento della sistemazione dell'area
07	Salerno	Salerno	Potenzialità: 12.000 t/a Affidamento della sistemazione dell'area
08	Montecorvino Rovella	Salerno	Potenzialità: 6.000 t/a Affidamento della sistemazione dell'area
09	Scafati	Salerno	Potenzialità: 6.000 t/a Affidamento della sistemazione dell'area
10	Giffoni Valle Piana	Salerno	Potenzialità: 18.000 t/a Affidamento della sistemazione dell'area
11	San Cipriano Picentino	Salerno	Potenzialità: 3.000 t/a Approvato il progetto esecutivo presentato dal Comune Prossima indizione della gara
12	Nola	Napoli	Potenzialità: 6.000 t/a Approvato il progetto generale presentato dal Comune In attesa del progetto esecutivo
13	Pomigliano d'Arco	Napoli	Potenzialità: 12.000 t/a, a regime fino a 30.000 t/a In attesa del progetto esecutivo
14	Giuliano	Napoli	Potenzialità: 12.000 t/a, a regime fino a 45.000 t/a In attesa del progetto esecutivo
15	Salento	Salerno	Potenzialità: 6.000 t/a Da verificare i siti resi disponibili dalle amministrazioni comunali
16	Pontecagnano Foiano	Salerno	Potenzialità: 6.000 t/a Da verificare i siti resi disponibili dalle amministrazioni comunali
17	Rocca d'Aspide	Salerno	Potenzialità: 6.000 t/a Da verificare i siti resi disponibili dalle amministrazioni comunali
18	Sarno	Salerno	Potenzialità: 6.000 t/a Da verificare i siti resi disponibili dalle amministrazioni comunali
19	Mercato San Severino	Salerno	Potenzialità: 6.000 t/a Da verificare i siti resi disponibili dalle amministrazioni comunali
20	San Mango sul Calore	Salerno	Potenzialità: 6.000 t/a Da verificare i siti resi disponibili dalle amministrazioni comunali
21	Maiori	Salerno	Potenzialità: 6.000 t/a Da verificare i siti resi disponibili dalle amministrazioni comunali
22	Nocera Superiore	Salerno	Potenzialità: 6.000 t/a Da verificare i siti resi disponibili dalle amministrazioni comunali

## Impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti (cdr)

N°	Località	Provincia	Caratteristiche e stato di attuazione
01	Tufino	Napoli	Potenzialità: 1.350 t/die 29.06.98: emanazione bando di gara 23.12.98: aggiudicazione gara giugno 99: richiesta parere della commissione ministeriale VIA 03.11.99: acquisizione parere VIA positivo 20.03.00: aggiudicazione definitiva 14.04.00: inizio lavori 21.02.01: sospensione lavori a seguito "notevoli proteste popolari" 28.03.01: commissione per rincontrare le popolazioni locali 20.07.01: conclusione lavori della commissione ottobre 01: ripresa dei lavori
02	Giugliano	Napoli	Potenzialità: 1.250 t/die 29.06.98: emanazione bando di gara 23.12.98: aggiudicazione gara giugno 99: richiesta parere della commissione ministeriale VIA 03.11.99: acquisizione parere VIA positivo 20.03.00: aggiudicazione definitiva 30.03.00: inizio lavori 04.02.02: in esercizio
03	Caivano	Napoli	Potenzialità: 1.600 t/die 29.06.98: emanazione bando di gara 23.12.98: aggiudicazione gara giugno 99: richiesta parere della commissione ministeriale VIA 03.11.99: acquisizione parere VIA positivo 20.03.00: aggiudicazione definitiva 10.04.00: inizio lavori 13.08.01: in esercizio
04	Casalduni	Benevento	Potenzialità: 270 t/die Il comune di Casalduni è stato individuato in alternativa a Piano Borea di Benevento su indicazione del sindaco di Benevento e del presidente della provincia di Benevento. 07.03.00: richiesta parere della commissione ministeriale VIA 07.07.00: acquisizione parere VIA 30.03.01: accordo definitivo con il sindaco di Casalduni ad oggi: lavori in corso di realizzazione
05	Battipaglia	Salerno	Potenzialità: 1.110 t/die 30.07.01: approvazione del progetto 17.10.01: inizio lavori
06	Pianodardine	Avellino	Potenzialità: 380 t/die La prima localizzazione dell'impianto per la provincia di Avellino era il comune di Salza Irpina. 20.08.99: la commissione ministeriale VIA trasmette parere nel quale "si raccomanda di valutare la possibilità di uno spostamento dell'impianto in un'altra area, possibilmente già infrastrutturata" 05.11.99: conferimento di incarico per la redazione del progetto per l'impianto da realizzare ad Avellino - località Santorelli Gennaio 00: conferimento di incarico per la redazione del progetto per l'impianto da realizzare a Pianodardine 27.01.00: acquisizione parere ministeriale su localizzazione a Pianodardine 16.05.00: approvazione progetto esecutivo 18.07.01: in esercizio
07	S. Maria Capuavetere	Caserta	Potenzialità: 990 t/die 05.11.01: in esercizio

Impianti di utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti (cdr)			
N°	Località	Provincia	Caratteristiche e stato di attuazione
01	Acerra	Napoli	29.06.98: emanazione bando di gara 23.12.98: aggiudicazione gara giugno 99: richiesta parere della commissione ministeriale VIA 30.12.99: parere VIA positivo 20.03.00: aggiudicazione definitiva La convenzione tra Affidataria ed ENEL, prevista dall'OM n.3060 entro il 12.08.00, è stata stipulata il 05.02.2001, poiché ENEL ha dapprima ricorso al TAR contro l'OM n.3060. Allo stato attuale ANPA e SOIN hanno concluso una analisi delle passività ambientali del territorio di Acerra, al fine di definire le azioni da porre in essere per abbassare i livelli di inquinamento presenti con la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione. Il progetto finale è in istruttoria e l'approvazione è del maggio 2002.
02	Santa Maria La Fossa	Caserta	01.03.01: trasmissione del progetto preliminare alla commissione ministeriale VIA 14.06.01: acquisizione parere VIA positivo ad oggi: progetto in istruttoria

Impianti di vagliatura dei rifiuti urbani			
N°	Località	Provincia	Caratteristiche e stato di attuazione
01	Striano	Napoli	Il Commissariato ha affittato l'area dall'Enel Lavori eseguiti da FIBE Gestione: consorzio di bacino NA4 In esercizio Modalità di smaltimento: prevalentemente fuori regione
02	Caivano	Napoli	Area messa a disposizione da FIBE Lavori eseguiti da FIBE Gestione: consorzio di bacino NA3 In esercizio Modalità di smaltimento: prevalentemente fuori regione
03	Paolisi	Benevento	Area messa a disposizione dal comune di Paolisi Area affittata a FIBE Lavori eseguiti da FIBE Gestione: consorzio di bacino BN2 In esercizio Modalità di smaltimento: prevalentemente fuori regione
04	Pomigliano d'Arco	Napoli	Area di proprietà comunale Lavori eseguiti dal comune di Pomigliano d'Arco (art.13 D.Lvo22/97) Gestione: Pomigliano Ambiente (società a intero capitale pubblico) In esercizio Modalità di smaltimento: prevalentemente fuori regione
05	Acerra	Napoli	Area di proprietà privata Area utilizzata dal comune per proprio stoccaggio Successivamente, realizzazione impianto di vagliatura Gestione: consorzio di bacino NA2 In esercizio Modalità di smaltimento: prevalentemente fuori regione
06	Giffoni Valle Piana	Salerno	Area indicata e affittata al comune Lavori eseguiti da FIBE Gestione: comune di Giffoni Valle Piana In esercizio Modalità di smaltimento: prevalentemente fuori regione

## PUGLIA

## Centri di trattamento della raccolta differenziata

N°	Località	Provincia	Caratteristiche e stato di attuazione
01	Molfetta	Bari	In costruzione
02	Bari	Bari	Impianto localizzato
03	Acquaviva delle Fonti	Bari	Impianto progettato
04	Francavilla Fontana	Brindisi	In costruzione
05	Lecce	Lecce	In costruzione
06	Campi Salentina	Lecce	In costruzione
07	Melpignano	Lecce	In costruzione
08	Ugento	Lecce	In costruzione
09	Taranto	Taranto	In costruzione

## Impianti complessi

N°	Località	Provincia	Caratteristiche e stato di attuazione
01	Conversano	Bari	Trattamento rd + selezione Impianto finanziato Realizzazione in corso
02	Trani	Bari	Trattamento rd + selezione Impianto finanziato Realizzazione in corso
03	Molfetta	Bari	Trattamento rd + selezione Esercizio in fase di avvio
04	Brindisi	Brindisi	Trattamento rd + selezione + produzione cdr Esercizio in fase di avvio
05	Francavilla Fontana	Brindisi	Trattamento rd + selezione Esercizio in fase di avvio
06	Lesina	Foggia	Trattamento rd + selezione + scarica di servizio Progetto approvato
07	Lucera	Foggia	Trattamento rd + selezione + scarica di servizio Progetto approvato
08	Foggia	Foggia	Trattamento rd + selezione + scarica di servizio Esercizio in fase di avvio
09	Deliceto	Foggia	Trattamento rd + selezione + scarica di servizio Scarica: in esercizio Altri impianti: esercizio in fase di avvio
10	Cerignola	Foggia	Trattamento rd + selezione + scarica di servizio Esercizio in fase di avvio
11	Campi Salentina	Lecce	Trattamento rd + selezione + stazione di trasferimento In fase di realizzazione
12	Melpignano	Lecce	Trattamento rd + selezione + stazione di trasferimento In fase di realizzazione
13	Ugento	Lecce	Trattamento rd + selezione In fase di realizzazione
14	Castellaneta	Taranto	Selezione + compostaggio In fase di realizzazione
15	Taranto	Taranto	Selezione + compostaggio In esercizio
16	Manduria	Taranto	Trattamento rd + selezione + scarica di servizio In esercizio

## Impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti (cdr)

N°	Località	Provincia	Caratteristiche e stato di attuazione
01	Foggia	Foggia	Impianto localizzato
02	Trani	Bari	Impianto localizzato
03	Bari	Bari	Impianto localizzato
04	Conversano	Bari	Impianto localizzato
05	Cavallino	Lecce	Impianto localizzato

Piazzole di stoccaggio per rifiuti ingombranti, beni durevoli e raccolta differenziata			
N°	Località	Provincia	Caratteristiche e stato di attuazione
01	Ischitella	Foggia	Progettata
02	Apricena	Foggia	Progettata
03	San Giovanni Rotondo	Foggia	Progettata
04	Motta Montecorvino	Foggia	Progettata
05	Troia	Foggia	Progettata
06	Manfredonia	Foggia	Progettata
07	Ortanova	Foggia	Progettata
08	Panni	Foggia	Progettata

Impianti di termovalorizzazione			
N°	Località	Provincia	Caratteristiche e stato di attuazione
01	Statte	Taranto	In fase di collaudo

Impianti di condizionamento			
N°	Località	Provincia	Caratteristiche e stato di attuazione
01	Isole Tremiti	Foggia	In costruzione

Discariche di rifiuti urbani			
N°	Località	Provincia	Caratteristiche e stato di attuazione
01	Vieste	Foggia	In esercizio Dimensioni limitate, verifica della possibilità di ampliamento
02	Manfredonia	Foggia	In esercizio Limitata autonomia temporale, verifica della possibilità di ampliamento
03	Cerignola	Foggia	In esercizio Eccessivi conferimenti, verifica della possibilità di ampliamento
04	Deliceto	Foggia	In esercizio Dimensioni limitate
05	Foggia	Foggia	Primo lotto in fase di avvio dell'esercizio
06	Andria	Bari	In esercizio Previsto l'ampliamento
07	Trani	Bari	In esercizio
08	Bitonto	Bari	Esercizio sospeso
09	Giovinazzo	Bari	In esercizio
10	Acquaviva delle Fonti	Bari	In esercizio
11	Altamura	Bari	In esercizio
12	Conversano	Bari	In esercizio
13	Brindisi	Brindisi	In esercizio
14	Francavilla Fontana	Brindisi	In fase di collaudo
15	Nardò	Lecce	In esercizio
16	Poggiardo	Lecce	In esercizio
17	Ugento	Lecce	In esercizio
18	Cavallino	Lecce	In esercizio
19	Massafra	Taranto	In esercizio
20	Castellaneta	Taranto	In esercizio
21	Taranto	Taranto	In esercizio
22	Statte	Taranto	In esercizio

## Impianti di compostaggio

N°	Località	Provincia	Caratteristiche e stato di attuazione
01	Molfetta	Bari	In esercizio
02	Bari	Bari	Impianto localizzato
03	Gioia del Colle	Bari	Gara esperita Impianto in corso di realizzazione
04	Brindisi	Brindisi	In esercizio
05	Lecce	Lecce	Impianto localizzato
06	Melpignano	Lecce	Impianto localizzato
07	Ugento	Lecce	Impianto localizzato
08	Statte	Taranto	In esercizio
09	Foggia	Foggia	Gara esperita Problemi registrati in sede di stipula di contratto

## CALABRIA

## Impianti tecnologici

N°	Località	Provincia	Caratteristiche e stato di attuazione
01	Sambatello	Reggio Calabria	Selezione secco-umido (45.000 t/a) Effettuati lavori di ripristino, completamento e adeguamento funzionale In esercizio
02	Rossano	Cosenza	Selezione secco-umido + produzione compost In esercizio
03	Alli	Catanzaro	Selezione secco-umido (74.000 t/a) + selezione e valorizzazione RD (40.000 t/a) + produzione compost verde + scarica Raddoppiata la linea di selezione secco-umido Lavori terminati Fase di “prove in bianco” dell’impianto di produzione di compost verde
04	Castrovillari	Cosenza	Incluso nel sistema “Calabria Nord” Selezione secco-umido (50.000 t/a) + valorizzazione RD (25.000 t/a) + produzione di compost di qualità + produzione cdr Lavori in fase di consegna
05	Bisignano	Cosenza	Incluso nel sistema “Calabria Nord” Selezione secco-umido (70.000 t/a) + valorizzazione RD + produzione di compost di qualità + produzione cdr Lavori in fase di consegna
06	Acquappesa	Cosenza	Incluso nel sistema “Calabria Nord” Selezione secco-umido (30.000 t/a) + valorizzazione RD (50.000 t/a) + produzione di compost di qualità + produzione cdr Lavori in fase di consegna
07	Siderno	Reggio Calabria	Incluso nel sistema “Calabria Sud” Selezione secco-umido (40.000 t/a) + valorizzazione RD (45.000 t/a) + produzione di compost di qualità + produzione cdr Iniziati i lavori
08	Sambatello	Reggio Calabria	Incluso nel sistema “Calabria Sud” Selezione secco-umido (45.000 t/a) + valorizzazione RD (45.000 t/a) + produzione di compost di qualità + produzione cdr Iniziati i lavori
09	Crotone	Crotone	Incluso nel sistema “Calabria Sud” Selezione secco-umido (40.000 t/a) + valorizzazione RD (25.000 t/a) + produzione di compost di qualità + produzione cdr Iniziati i lavori
10	Rossano	Cosenza	Incluso nel sistema “Calabria Sud” Selezione secco-umido (51.000 t/a) + valorizzazione RD (20.000 t/a) + produzione di compost di qualità + produzione cdr Iniziati i lavori
11	Lamezia Terme	Cosenza	Selezione secco-umido (74.000 t/a) + selezione e valorizzazione RD (40.000 t/a) + produzione compost verde In esercizio

Impianti di termovalorizzazione			
N°	Località	Provincia	Caratteristiche e stato di attuazione
01	Bisignano	Cosenza	Incluso nel sistema "Calabria Nord" Potenzialità: 120.000 t/a Aggiudicato l'appalto per progettazione esecutiva (OC 10.11.99 n.809)
02	Gioia Tauro	Reggio Calabria	Incluso nel sistema "Calabria Sud" Iniziati i lavori (aggiudicati con OC 10.11.99 n.809)

Discariche di rifiuti urbani			
N°	Località	Provincia	Caratteristiche e stato di attuazione
01	Casignana	Reggio Calabria	Ultimati i lavori di ampliamento
02	Crotone	Crotone	Ultimati i lavori di realizzazione
03	Fiumara	Reggio Calabria	Ultimati i lavori di completamento
04	Motta San Giovanni	Reggio Calabria	Ultimati i lavori per il secondo lotto
05	Sidereo – Locri	Reggio Calabria	Ultimati i lavori di potenziamento
06	Vibo Valentia	Vibo Valentia	Ultimati i lavori di ampliamento

Stazioni di trasferimento *			
N°	Località	Provincia	Caratteristiche e stato di attuazione
01	Villapiana	Cosenza	Gennaio 1998: in esercizio
02	Caulonia	Reggio Calabria	Gennaio 1999: in esercizio
03	Mileto	Vibo Valentia	Maggio 1999: in esercizio
04	Serra San Bruno	Vibo Valentia	Gennaio 2000: in esercizio
05	Soverato-Davoli	Catanzaro	In corso la progettazione esecutiva della perizia di variante, resasi necessaria per l'indisponibilità del sito originariamente scelto
06	San Marco Argentano	Cosenza	Inclusa nel sistema "Calabria Nord" Lavori consegnati

\* il Piano emergenza "RU" ne prevede n.21, secondo la successiva suddivisione. Le stazioni non realizzate sono in attesa di localizzazione.  
n.6 in ATO 1 - Cosenza  
n.3 in ATO 2 - Crotone  
n.3 in ATO 3 - Vibo Valentia  
n.4 in ATO 4 - Catanzaro  
n.5 in ATO 5 - Reggio Calabria

## SICILIA

Situazione impiantistica	
Tipologie degli impianti	Località, caratteristiche e stato dell'arte
<b>Impianti per la raccolta differenziata</b>	Finanziati: 42 Ultimati: 3
- <b>Centri Comunali di Raccolta</b> (per comuni con più di 10.000 abitanti)	Finanziati: 171 Lavori in corso di realizzazione: 41 Ultimate: 130
- <b>Isole ecologiche</b> (per comuni con meno di 10.000 abitanti)	
<b>Impianti per la termovalorizzazione</b>	Nessuna indicazione di località, in predisposizione gli atti per l'affidamento del servizio.
<b>Impianti di valorizzazione della frazione umida</b>	Grammichele (CT), 22.000 t/a, in esercizio entro il 2002 Belvedere (TP), progetto di adeguamento dell'impianto Termini Imerese (PA), impianto a biocelle, finanziato Randazzo (CT), impianto a biocelle, finanziato Conferiti gli incarichi di progettazione per altri n.9 impianti (compost di qualità)
<b>Impianti di valorizzazione della frazione secca</b>	Palermo, progetto in corso di approvazione Messina, progetto in corso di approvazione Catania, progetto in corso di redazione Aragona (AG), progetto presentato Ravanusa (AG), progetto presentato Menfi (AG), progetto presentato Piedimonte Etneo (CT), redazione del progetto in corso
<b>Impianti di valorizzazione dei rifiuti inerti</b>	Palermo, progetto approvato, gara d'appalto espletata, consegna dei lavori effettuata. Previsione completamento dell'opera: fine 2002 Messina, progetto in corso di redazione Catania, progetto redatto, in attesa di definitiva ubicazione Caltagirone, progetto presentato, in corso d'istruttoria Gela, impianto finanziato
<b>Impianti per il trattamento degli elettrodomestici "bianchi"</b>	Messina, progetto approvato e finanziato
<b>Discariche</b>	Bolognetta (PA), progetto finanziato Castellana (PA), progetto finanziato Bellolampo (PA), ampliamenti, progetto approvato e finanziato Terrasini (PA), richiesto finanziamento per discarica di inerti Grotte San Giorgio (CT), impianto finanziato, procedure di gara in corso Mineo (CT), impianto finanziato, procedure di gara in corso Barcellona (ME), in corso gli adempimenti per la realizzazione Cesarò (ME), in corso gli adempimenti per la realizzazione Francavilla (ME), in corso gli adempimenti per la realizzazione San Piero Patti (ME), in corso gli adempimenti per la realizzazione Tripi (ME), in corso gli adempimenti per la realizzazione

## APPENDICE NORMATIVA

### Regione Calabria

#### ORDINANZE DI EMERGENZA

1. **Ordinanza 21/10/1997, n. 2696**, Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Calabria.
2. **Ordinanza 7/11/1997, n. 2707**, Integrazione dell'ordinanza n. 2696 in data 21 ottobre 1997 concernente immediati interventi per fronteggiare le situazioni di emergenza determinatesi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Calabria.
3. **Ordinanza 1/10/1998, n. 2856**, Ulteriori interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Calabria.
4. **Ordinanza 30/11/1998, n. 2881**, Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Calabria.
5. **Ordinanza 31/5/1999, n. 2984**, Ulteriori interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore della gestione dei rifiuti e della tutela delle acque nella regione Calabria.
6. **Ordinanza 6/7/2000, n. 3062**, Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria.
7. **Ordinanza 20/2/2001, n. 3106**, Ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Calabria.
8. **Ordinanza 7/5/2001, n. 3132**, Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Calabria.
9. **Ordinanza 1/10/2001, n. 3149**, Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Calabria.
10. **Ordinanza 22/3/2002, n. 3185**, Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio delle regione Calabria.

#### DICHIARAZIONI STATO DI EMERGENZA

- **DPCM 12/9/1997**, Dichiarazione dello stato di emergenza nella regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani.
- **DPCM 29/12/1999**, Situazione di emergenza nella regione Puglia per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, e nella regione Calabria per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale e tutela delle acque.
- **DPCM 16/6/2000**, Proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni conseguenti ad eventi calamitosi nonché per le situazioni di crisi connesse ad emergenze socio-ambientali ed idriche.
- **DPCM 14/1/2002**, Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Calabria nel settore dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei

sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

### Regione Campania

#### ORDINANZE DI EMERGENZA

1. **Ordinanza 11/2/1994**, Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania.
2. **Ordinanza 31/3/1994**, Modificazioni all'ordinanza 11/2/1994, recante interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania.
3. **Ordinanza 16/4/1994**, Estensione dei poteri conferiti al Commissario di governo della regione Campania con l'ordinanza 31/3/1994, al settore dei rifiuti speciali.
4. **Ordinanza 23/6/1994**, Integrazioni e modificazioni all'ordinanza del 31/3/1994 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania.
5. Errata corrige, GU 11/7/1994, n. 160.
6. **Ordinanza 7/10/1994**, Integrazioni e modificazioni alle precedenti ordinanze dirette a fronteggiare la situazione emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania.
7. **Ordinanza 7/11/1994**, Ulteriori integrazioni all'ordinanza del 31/3/1994 diretta a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
8. **Ordinanza 18/3/1994, n. 2425**, Integrazioni e modifiche alle precedenti ordinanze concernenti gli interventi intesi a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
9. **Ordinanza 31/10/1996, 2470**, Ulteriori integrazioni e modifiche alle precedenti ordinanze concernenti gli interventi intesi a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
10. **Ordinanza 2/5/1997, n. 2560**, Ulteriori integrazioni e modifiche alle precedenti ordinanze concernenti gli interventi intesi a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
11. **Ordinanza 20/11/1997**, Modificazioni all'ordinanza n. 2560 del 2/5/1997 concernente interventi intesi a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
12. **Ordinanza 31/3/1998, n. 2774**, Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi intesi a fronteggiare le situazioni di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
13. **Ordinanza Min. Interno 25/2/1999, n. 2948**, Ulteriori misure concernenti gli interventi intesi a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e del risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica.
14. **Ordinanza 21/10/1999, n. 3011**, Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per il collegato risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica.
15. **Ordinanza 21/12/1999, n. 3031**, Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico e del sottosuolo nella regione Campania, con particolare riferimento al territorio del comune di Napoli.

16. **Ordinanza 21/12/1999, n. 3032**, Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati, speciali e pericolosi nella regione Campania.
17. **Ordinanza 2/6/2000, n. 3060**, Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
18. **Ordinanza 22/12/2000, n. 3100**, Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico e del sottosuolo, con particolare riferimento al territorio del comune di Napoli.
19. **Ordinanza 26/1/2001, n. 3104**, Integrazioni all'ordinanza n. 3100 del 22/12/2000 e ulteriori disposizioni di protezione civile.
20. **Ordinanza Min. Interno 12/3/2001, n. 3111**, Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nella regione Campania.
21. **Ordinanza Min. Interno 27/3/2001, n. 3119**, Disposizioni urgenti per fronteggiare l'ulteriore aggravamento dell'emergenza rifiuti nella regione Campania.

#### DICHIARAZIONI STATO DI EMERGENZA

- **DPCM 3/12/1999**, Proroga dello stato di emergenza in ordine alla situazione determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati, speciali e pericolosi, nella regione Campania.
- **DPCM 15/12/2000**, Dichiarazione e proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni di crisi connesse ad emergenze ambientali ed eventi calamitosi.

#### Regione Lazio

##### ORDINANZE DI EMERGENZA

- **Ordinanza 23/6/1999, n. 2992**, Immediati interventi per fronteggiare la situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e provincia.
- **Ordinanza 28/2/2001, n. 3109**, Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di crisi socio-economica ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e provincia.

#### DICHIARAZIONI STATO DI EMERGENZA

- **DPCM 19/2/1999**, Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile.
- **DPCM 14/1/2002**, Proroga dello stato di emergenza nel territorio della città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.
- **DPCM 24/5/2002**, Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.

#### Regione Puglia

##### ORDINANZE DI EMERGENZA

1. **Ordinanza 8/11/1994**, Immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nella regione Puglia.
2. Errata-corrige, GU 18/11/1994, n. 270
3. **Ordinanza 4/1/1995**, Integrazioni e modificazioni all'ordinanza 8/11/1994 recante immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nella regione Puglia.
4. **Ordinanza 27/6/1996, n. 2450**, Immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nella regione Puglia, prorogato con DPCM del 1/4/1996.

5. **Ordinanza 30/4/1997, n. 2557**, Ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nella regione Puglia
6. **Ordinanza 29/10/1997, n. 2701**, Integrazioni all'ordinanza n. 2557 del 30/4/1997, concernente ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nella regione Puglia
7. **Ordinanza 31/3/1998, n. 2776**, Ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nella regione Puglia.
8. **Ordinanza 31/5/1999, n. 2985**, Ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nella regione Puglia.
9. **Ordinanza 3/3/2000, n. 3045**, Ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nella regione Puglia.
10. **Ordinanza 4/8/2000 n. 3077**, Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento dei suoli, delle falde e dei sedimenti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia.
11. **Ordinanza 22/3/2002, n. 3184**, Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Puglia.

#### DICHIARAZIONI STATO DI EMERGENZA

- **DPCM 29/12/1999**, Situazione di emergenza ambientale nella regione Puglia per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, e nella regione Calabria per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale e tutela delle acque.
- **DPCM 16/6/2000**, Proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni conseguenti ad eventi calamitosi nonché per le situazioni di crisi connesse ad emergenze socio-ambientali ed idriche.
- **DPCM 21/12/2001**, Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

#### Regione Sicilia

##### ORDINANZE DI EMERGENZA

1. **Ordinanza 31/5/1999, n. 2983**, Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana.
2. **Ordinanza Min. Interno 31/3/2000, n. 3048**, Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione siciliana.
3. **Ordinanza 21/7/2000, n. 3072**, Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione siciliana.
4. **Ordinanza 25/5/2001, n. 3136**, Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati.

nati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio delle regione siciliana.

5. **Ordinanza Min. Interno 22/3/2002, n. 3190**, Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio delle regione siciliana.

#### **DICHIARAZIONI STATO DI EMERGENZA**

- **DPCM 22/1/1999**, Dichiarazione dello stato di emer-

genza nella regione siciliana in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solido-urbani.

- **DPCM 16/6/2000**, Proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni conseguenti ad eventi calamitosi nonché per le situazioni di crisi connesse ad emergenze socio-ambientali ed idriche.
- **DPCM 14/1/2002**, Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Sicilia nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e del risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.